

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

748^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag V-IX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-16

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 17-21

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 23-68

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4275) Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiacomo ed altri; Nardini ed altri)

(115) MANIERI ed altri. – Norme in materia di congedi parentali

(192) SALVATO e CARCARINO. – Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari

(345) DANIELE GALDI ed altri. – Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città

(1000) CAMO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate

(1179) DE LUCA Michele ed altri. – Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto:

MULAS (AN)	Pag. 2, 5, 6 e passim
LAURO (FI)	4, 8, 10
NOVI (FI)	2, 4, 5
PILONI (DS), relatrice	5, 9, 11
TURCO, ministro per la solidarietà sociale	6, 9, 11
GUBERT (Misto-Centro)	13
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	3, 4, 6 e passim
Verifica del numero legale	5

SULLA SCOMPARSA DI BETTINO CRAXI

PRESIDENTE	13
----------------------	----

ASSEMBLEE PARLAMENTARI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE

Variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana	14
---	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4275, 115, 192, 345, 1000 e 1179:

PRESIDENTE	
----------------------	--

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

15

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4275:

Articolo 10 ed emendamenti	17
Articolo 11	18

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDeuR: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord: LFPIN; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti e federalisti: Misto-AF; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP.

Articolo 12 ed emendamenti	Pag. 18	INSINDACABILITÀ	
Articolo 13 ed emendamenti	20	Presentazione di relazioni su richieste di delibrazione provenienti dal parlamentare interessato	Pag. 31
Articolo 14	21		
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14 e ordine del giorno	21	DISEGNI DI LEGGE	
Ordine del giorno n. 800	21	Annunzio di presentazione	31
		GOVERNO	
		Richieste di parere su documenti	31
		Trasmissione di documenti	32
<i>ALLEGATO B</i>		INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	23	Annunzio	15
		Interpellanze	33
		Interrogazioni	33
COMMISSIONI PERMANENTI		Interrogazioni da svolgere in Commissione	68
Variazioni nella composizione	31	Ritiro di interrogazioni	68

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,41 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4275) Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiacomio ed altri; Nardini ed altri*)

(115) MANIERI ed altri. – Norme in materia di congedi parentali

(192) SALVATO e CARCARINO. – Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari

(345) DANIELE GALDI ed altri. – Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città

(1000) CAMO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate

(1179) DE LUCA Michele ed altri. – Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta antimeridiana è proseguito l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del disegno di legge n. 4275 e riprende la votazione del 10.4, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MULAS (AN). Reitera la richiesta di votazione ex articolo 102-bis del Regolamento.

NOVI (FI). Appoggia tale richiesta.

PRESIDENTE. Dopo avere verificato che la richiesta è appoggiata dal prescritto numero di senatori, sospende la seduta in attesa che decorra il termine regolamentare di preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 16,43, è ripresa alle ore 17,02.

PRESIDENTE. Indice la votazione, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, dell'emendamento 10.4 e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,04, è ripresa alle ore 17,26.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 10.4. Risulta successivamente respinto il 10.5.

LAURO (FI). Dichiara il voto contrario del Gruppo all'articolo 10, contenente disposizioni incompatibili con la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore NOVI (FI), il Senato approva l'articolo 10. Viene poi approvato l'articolo 11.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione

bilancio ha espresso parere contrario, *ex* articolo 81 della Costituzione, sul 12.3 e sul 12.4.

PILONI, *relatrice*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il Senato respinge gli emendamenti 12.1 e 12.2.

MULAS (AN). A nome del prescritto numero di senatori, chiede che gli emendamenti 12.3 e 12.4 vengano posti ai voti.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge gli emendamenti 12.3 e 12.4. Successivamente viene approvato l'articolo 12.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sul 13.1 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione.

MULAS (AN). Motiva il 13.1 a favore dei lavoratori con figli portatori di *handicap*.

LAURO (FI). Illustra il suo emendamento tendente ad impedire il trasferimento della tutela prevista dall'articolo 10 della legge n. 1204 del 1971 anche al padre lavoratore nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

PILONI, *relatrice*. Esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Concorda con la relatrice.

MULAS (AN). A nome del prescritto numero di senatori, chiede la votazione del 13.1.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 13.1.

LAURO (FI). Dichiara il voto favorevole del Gruppo al 13.2.

Il Senato respinge l'emendamento 13.2. Risultano approvati gli articoli 13 e 14.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 14, che si intende illustrato.

PILONI, *relatrice*. Esprime parere contrario.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Esprime parere conforme a quello della relatrice.

LAURO (*FI*). Dichiaro voto favorevole sull'emendamento, anche se sarebbe più opportuno trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo a sanare le discriminazioni a danno dei soci-lavoratori delle cooperative.

MULAS (*AN*). Accoglie il suggerimento e trasforma l'emendamento 14.0.100 nell'ordine del giorno n. 800 (*v. Allegato A*).

GUBERT (*Misto-Centro*). Preso atto dell'accordo generale sul merito della norma, appare più saggio approvare l'emendamento.

Sulla scomparsa di Bettino Craxi

PRESIDENTE. Comunica alla Assemblea la notizia della morte dell'onorevole Craxi. Esprimendo sentimenti di umano cordoglio, sospende la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle ore 17,54, è ripresa alle ore 18,57.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). La rilevanza della figura di Bettino Craxi e la necessità di una riflessione serena sulle passate vicende della democrazia italiana consigliano di rinviare ogni valutazione immediata e di procedere congiuntamente al Presidente della Camera dei deputati, istituzione di cui l'onorevole Craxi ha sempre fatto parte, per la commemorazione ufficiale. Invia ai familiari dello scomparso un commosso pensiero e le condoglianze del Senato.

Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa Occidentale, variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, in applicazione dell'articolo 25, comma 5, del Regolamento, procede direttamente alla nomina, quale sostituto del senatore Speroni nella delegazione italiana presso l'As-

semblea parlamentare del Consiglio d'Europa e in quella presso l'Assemblea parlamentare dell'UEO, del senatore Dolazza, designato dal Gruppo LFPIN. In sostituzione di quest'ultimo senatore, già membro supplente della delegazione, nomina altresì il senatore Provera, sempre su indicazione del Gruppo di appartenenza. Avverte inoltre che, a seguito di accordi intervenuti tra i Gruppi, la votazione per il rinnovo della delegazione è rinviata.

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 4275, 115, 192, 345, 1000 e 1179

PRESIDENTE. Analogamente a quanto avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento, valuta opportuno interrompere i lavori dell'Assemblea. Rinvia pertanto il seguito dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

CORTELLONI, *segretario*. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 20 gennaio. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 19.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

CORTELLONI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreotti, Barbieri, Barrile, Bettoni Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Camo, Carpi, Cecchi Gori, Conte, De Martino Francesco, De Martino Guido, Di Pietro, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manis, Marino, Occhipinti, Ossicini, Palumbo, Polidoro, Rocchi, Salvato, Taviani, Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Di Orio e Provera, per verificare lo stato delle strutture sanitarie incompiute delle provincie di Genova e La Spezia; Rigo, Squarcialupi e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,41*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4275) Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiaco ed altri; Nardini ed altri)

(115) MANIERI ed altri. – Norme in materia di congedi parentali

(192) SALVATO e CARCARINO. – Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari

(345) DANIELE GALDI ed altri. – Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città

(1000) CAMO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate

(1179) DE LUCA Michele ed altri. – Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 4275, 115, 192, 345, 1000 e 1179.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 4275.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Passiamo nuovamente all'emendamento 10.4, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

MULAS. Ne chiediamo la votazione.

NOVI. Il nostro Gruppo appoggia tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Mulas, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Non essendo ancora trascorsi i venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento per l'effettuazione di votazioni mediante procedimento elettronico, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,43, è ripresa alle ore 17,02).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 10.4.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Mulas, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.4, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,04, è ripresa alle ore 17,26).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4275, 115, 192, 345, 1000 e 1179

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 10.4.

Invito pertanto il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Mulas, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.4, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 4275, 115, 192, 345, 1000 e 1179**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dai senatori Lauro e Zanoletti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto contrario all'articolo 10 in quanto le disposizioni in esso contenute sono incompatibili con lo spirito della disciplina sul contratto di lavoro a tempo determinato. Riteniamo, infatti, che si debba evitare l'approvazione di norme che non solo contrastano con diritti già riconosciuti, ma che inoltre creano problemi alle medie e piccole imprese.

Non si tratta soltanto di creare nuovo lavoro ma anche di evitare che i posti di lavoro vengano annullati dall'approvazione di norme non chiare, in contrasto sia con la legislazione vigente sia con le linee principali emergenti da progetti governativi che sono stati già inviati alle Camere. Inoltre, mediante l'istituto della delega di cui si è fatto ampio ricorso, il Governo è intervenuto ultimamente in materia non solo nell'ambito della manovra finanziaria, ma anche con decreti legislativi che sono entrati in vigore a tutti gli effetti dopo essere stati esaminati dalla Commissione lavoro.

Per questi motivi il Gruppo Forza Italia voterà contro l'articolo 10.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta testè avanzata dal senatore Novi risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4275, 115, 192, 345, 1000 e 1179

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti.

MULAS. Si danno per illustrati gli emendamenti 12.3 e 12.4.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PILONI, *relatrice*. Signor Presidente, l'articolo 12 fa riferimento alla flessibilità dell'astensione obbligatoria per la donna lavoratrice. Suppongo che le preoccupazioni inerenti alla soppressione dell'articolo e del comma 1 siano relative al fatto che la lavoratrice possa essere condizionata nell'esercizio di questo suo diritto. Ricordo al senatore Russo Spena che tale flessibilità è condizionata all'attestazione da parte del medico specialista del Servizio sanitario nazionale. Mi sembra un elemento che può tranquil-

lizzare il collega. Esprimo pertanto parere contrario su entrambi gli emendamenti.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 12.3 e 12.4 che estendono in modo significativo la durata dell'astensione.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.3, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

MULAS. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Mulas, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 4275, 115, 192, 345, 1000 e 1179**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.4, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

MULAS. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Mulas, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.4, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 4275, 115, 192, 345, 1000 e 117**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MULAS. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 13.1, mi sembra che sia necessario ripetere alcune considerazioni, che già avevamo fatto relativamente ad emendamenti relativi a precedenti articoli, sulle famiglie con figli portatori di *handicap*.

Con questo emendamento vorremmo aggiungere, relativamente al periodo di tempo da concedere, di cui al comma 1 del citato articolo 6-*bis*, capoverso 1, dopo le parole: «nei primi tre mesi dalla nascita del figlio» le seguenti parole: «ovvero nei primi sei mesi se il figlio è portatore di

handicap». Credo che tale proposta modificativa abbia una motivazione anche di natura medico-sanitaria.

Sappiamo esattamente che i mezzi tecnici attualmente consentono di diagnosticare la possibilità di avere un figlio portatore di *handicap* e che quando ciò avviene sono necessari numerosi controlli sanitari ed esami, oltre ad un congruo periodo di tempo di riposo, che eviti, se possibile, che l'evento presunto si determini. Per altri casi che forse non sono così gravi e opportuni vengono concessi dei congedi. Ritengo dunque che, in questo caso particolarmente (si tratta anche di un giudizio di natura medica), sia indispensabile concedere alla madre di un possibile portatore di *handicap* sei mesi di tempo prima del parto.

LAURO. Signor Presidente, vorrei brevemente illustrare l'emendamento 13.2.

È da ritenersi inaccettabile l'estensione al padre lavoratore dell'ambito di applicazione dell'articolo 10 della legge n. 1204 del 1971 sui periodi di riposo giornalieri nei casi in cui la madre non sia lavoratrice dipendente in quanto libera professionista, collaboratrice coordinata e continuativa, coltivatrice diretta, mezzadro, colono, artigiana ed esercente attività commerciale, casalinga o disoccupata. Quest'ultima, infatti, non potendo collocarsi tra i soggetti tutelati dalla citata legge n. 1204 non può neanche essere presa in considerazione ai fini della sopracitata estensione, pena la ricaduta per intero sul settore del lavoro subordinato dei costi economici, e non solo quelli, che in altri settori non si vogliono sostenere. Qui ritorna il problema delle lavoratrici delle società cooperative, che risultano, anche in questo caso, del tutto escluse.

Del resto, già la Corte costituzionale, con la sentenza 21 aprile 1994, n. 150, sia pure limitatamente al lavoro autonomo, ha rilevato che, ove si ritenesse prevalente una diversa soluzione della questione, sussisterebbero notevoli difficoltà di prova circa l'effettivo espletamento o l'astensione della madre dal lavoro autonomo, i cui connotati peculiari, oltre a consentire una più compatibile retribuzione dello stesso, potrebbero prestarsi ad una sostanziale elusione della finalità e dei presupposti ai quali si ispira la norma impugnata.

Vero è che l'accordo quadro concluso tra l'UNICE, la CEEP e la CES e recepito nella direttiva 96/34/CE del 3 giugno 1996 è diretto ad introdurre nuovi strumenti atti a conciliare la vita professionale e quella familiare, nonché a promuovere la parità di opportunità di trattamento tra gli uomini e le donne, ma è altresì vero che l'accordo in questione non è stato stipulato da organizzazioni rappresentative del lavoro autonomo, delle libere professioni, dei coltivatori diretti, del lavoro coordinato, del lavoro casalingo, dei disoccupati, degli artigiani, dei commercianti e dei giovani. Pertanto, è impensabile ritenere che l'accordo potesse essere utilizzato, come invece è stato, nel provvedimento approvato dalla Camera dei deputati per finalità diverse da quelle che hanno mosso la presenza e la partecipazione delle organizzazioni firmatarie.

Del resto, tutto l'impianto dell'accordo europeo è manifestamente diretto a regolamentare, in campo di applicazione della disciplina europea, unicamente per i profili che qui stiamo dibattendo, il rapporto imprese-dipendenti delle stesse (e non quello imprese-coniugi dei dipendenti della stessa), e quello del lavoro subordinato, e non – come si vorrebbe – anche quello di altri settori lavorativi e non lavorativi.

Le norme dell'accordo europeo non possono dunque essere lette e interpretate al fine di permettere, come nei vasi comunicanti, il passaggio-trasferimento di tutele, anche ove non legislativamente previste, in quanto impossibili da attuare e soprattutto da gestire.

Spero che relativamente alle indicazioni che abbiamo potuto offrire all'Aula, questa sia pronta, attraverso la relatrice ed il Ministro, ad accoglierle. In caso contrario, mi riserverò di intervenire in sede di dichiarazione di voto per meglio indicare i motivi per cui il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PILONI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sia sull'emendamento 13.1 sia sull'emendamento 13.2. In relazione a quest'ultimo, ricordo al senatore Lauro che le norme cui egli fa riferimento parlano di diritto individuale ai congedi.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Signor Presidente, il parere del Governo è assolutamente conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.1, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

MULAS. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Mulas, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.1, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 4275, 115, 192, 345, 1000, 1179**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, non avendo il Governo né la relatrice inteso illustrare i motivi per i quali bocciano l'emendamento, né tanto meno indicato quale altra soluzione potremmo adottare per risolvere questa problematica, dobbiamo spiegare all'Aula perché il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento.

Corriamo il rischio che, nel tentativo di introdurre una normativa migliore di quella preesistente, già vigente anche negli altri Paesi europei, si vari una legge che penalizza le imprese italiane – soprattutto le piccole e medie – e che quindi impedisce agli operatori italiani di trovarsi a parità di condizioni con quelli europei. Allora, visto che il Governo italiano non si preoccupa di andare ad indirizzare le direttive che in sede europea si varano, è normale che queste vengano applicate nel nostro Paese senza che vi sia alcuna possibilità di modifica e senza che le si condivida. Mi rendo conto che il Governo italiano è troppo preso dai trattini, dagli asini, dagli ulivi, dai gatti Felix e dai vari *slogan* per avere il tempo di recarsi in sede CE e sottolineare che determinate direttive sarebbero di difficile applicazione nel nostro Paese.

Per questi motivi il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento. Invito tutti i Gruppi del Polo a fare altrettanto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dai senatori Lauro e Zanoletti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

MULAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, più volte ho alzato la mano per chiedere di intervenire in sede di dichiarazione di voto, lo stesso ha fatto adesso il senatore Lauro con riferimento alla votazione dell'articolo 13, ma non c'è stata data possibilità di farlo. Un pò di calma penso che non guasti.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Mulas.
Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.0.100, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14, che invito i presentatori ad illustrare.

MULAS. L'emendamento si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PILONI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo un parere contrario. Come è già stato detto, la questione del socio lavoratore non può essere affrontata in tutte le leggi che vengono all'esame dell'Aula.

Ripeto che questa legge non esclude nessuno. Tuttavia, per sciogliere qualsiasi nodo, dirò che la sede giusta è quella dell'esame del disegno di legge n. 3512, che abbiamo già approvato in Commissione e che è già stato calendarizzato per i lavori dell'Assemblea, che prevede varie tipologie di rapporti e che dalla scelta del tipo di rapporto fa discendere l'applicazione di tutte le norme e gli effetti relativi a quel rapporto. È chiaro che così saranno coperti dalla legge sui congedi anche i lavoratori subordinati e gli autonomi soci lavoratori; com'è giusto, resteranno esclusi i lavoratori parasubordinati e atipici.

L'emendamento, quindi, non può essere accolto, perché in questo caso generalizzerebbe una situazione che deve essere definita entro i suoi confini naturali come per tutti gli altri lavoratori. Questa legge non provoca alcuna diversità di trattamento, né alcuna deviazione rispetto alla normale concorrenza tra le imprese di qualsiasi tipo.

TURCO, *ministro per gli affari sociali*. Signor Presidente, esprimo un parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.100.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento in esame.

Dall'intervento della relatrice appare chiaro ormai che alcuni vincoli per le imprese saranno soltanto di tipo gestionale e organizzativo, più che di tipo strettamente economico, e non interverranno per i soci delle società cooperative.

La relatrice rinvia la questione ad un disegno di legge apposito. A questo punto, consiglieri ai firmatari dell'emendamento di trasformarlo in un ordine del giorno. Il fatto politico rilevante, che la relatrice e il Governo dovrebbero spiegare, è se tale emendamento verrà ricompreso nel disegno di legge che fra qualche giorno verrà esaminato in Aula. In caso contrario – come ci aspettiamo succederà – tale normativa non si applicherà ai soci delle cooperative, i quali, grazie a queste norme vigenti, godono di una posizione di vantaggio rispetto alle altre imprese che operano nello stesso settore.

Ripeto – e su questo, purtroppo, vediamo che il Governo non ci ascolta – che il fenomeno cooperativo in Italia determina una grave turbativa alla concorrenza, che è pregiudizievole del mercato stesso. Infatti, le società cooperative beneficiano di una serie di agevolazioni ai fini del regime fiscale, della tassazione del reddito, del regime previdenziale, che non hanno pari nei sistemi che regolano il funzionamento delle imprese ordinarie appartenenti allo stesso settore. Ci sembra assolutamente assurdo e non condivisibile creare ora anche una discriminazione tra i lavoratori delle imprese private o degli enti pubblici e i soci lavoratori delle cooperative.

Ecco il motivo per cui voteremo a favore di tale emendamento.

Tuttavia, sono convinto che – qualora si trasformasse l'emendamento 14.0.100 in un ordine del giorno che il Governo potrebbe accogliere impegnandosi in quest'Aula affinché nel prossimo provvedimento concernente i soci lavoratori delle cooperative si prenda atto della differenza indicata onde evitare questa incongruenza – il Gruppo Alleanza Nazionale sarebbe certamente disposto a ritirare l'emendamento 14.0.100 per porlo in un altro contenitore, ovvero nello specifico disegno di legge in materia che sarà prossimamente esaminato da questa Assemblea.

MULAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, faccio nostra la proposta avanzata dal senatore Lauro di trasformare l'emendamento 14.0.100 in un ordine del giorno perché sono convinto che ciò sarebbe una garanzia per tutti. Il problema dei soci lavoratori è stato lungamente discusso in Commissione lavoro e il disegno di legge relativo avrebbe dovuto già essere approvato definitivamente, ma ciò non è avvenuto in quanto sull'articolato sono state formulate varie interpretazioni e nella maggioranza non solo vi sono stati momenti di dubbio sull'utilità delle norme proposte ma è anche mancato un unanime accordo sul disegno di legge in questione e sugli emendamenti presentati dall'opposizione.

Alla luce di ciò, l'ordine del giorno rappresenterebbe un motivo di garanzia per tutti e, se accolto dal Governo, consentirebbe di porre in essere una base positiva per accelerare l'*iter* di approvazione definitiva del provvedimento relativo ai soci lavoratori.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, ho sottoscritto l'emendamento 14.0.100 partendo da una preoccupazione diversa da quella espressa da altri sottoscrittori. Non mi preoccupa l'alterazione delle regole della concorrenza in quanto, a mio giudizio, il valore sociale della cooperazione è costituzionalmente tutelato; mi preoccupa invece che ad essere discriminati siano le madri o i padri soci lavoratori e non meramente dipendenti.

Poiché mi è parso di capire che l'unica variante deliberata sarà sollecitamente approvata anche dalla Camera dei deputati, nel caso in cui l'emendamento 14.0.100 fosse respinto, si determinerebbe un periodo di tempo nel corso del quale le madri o i padri soci lavoratori operativi non beneficerebbero di un diritto riconosciuto agli altri madri o padri e viceversa. Dato che su questo tema vi è un sostanziale accordo tra la maggioranza di Governo e l'opposizione, non credo che se si aggiungesse all'emendamento 9.500, approvato questa mattina, anche l'approvazione dell'emendamento 14.0.100, si determinerebbe un rallentamento significativo dei lavori presso la Camera dei deputati ai fini dell'approvazione definitiva del provvedimento in esame.

Pur condividendo l'impianto complessivo, che prevede che una norma del genere debba essere richiamata in ogni legge, tuttavia, in questa occasione, per non discriminare tali soggetti, sarebbe più saggio e opportuno approvare l'emendamento 14.0.100.

Sulla scomparsa di Bettino Craxi

PRESIDENTE. Mi è stata testé trasmessa la notizia della morte di Bettino Craxi. Esprimo alla famiglia un umano cordoglio a nome di tutta l'Assemblea e sospendo la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 17,54, è ripresa alle ore 18,57)

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).* Onorevoli colleghi, la morte di Bettino Craxi, proprio per la rilevanza della sua figura nella seconda metà degli anni Settanta e per l'intero arco degli anni Ottanta, ci obbliga a riflettere, con animo sereno e privo di pregiudizi, sulle vicende passate della nostra democrazia e sulle sue prospettive.

La tragicità dell'evento ci consiglia di soprassedere da giudizi a caldo, rinviando ad un secondo momento ogni valutazione sulla figura e il ruolo non secondario dello scomparso nella evoluzione del Movimento socialista e nella storia del nostro Paese.

Mi collegherò con il Presidente della Camera, di cui Craxi ha fatto sempre parte, per conoscere le determinazioni in merito al ricordo ufficiale dell'ex Presidente del Consiglio.

Ai familiari, duramente colpiti e provati, vanno il nostro commosso pensiero e le nostre condoglianze.

D'intesa con i colleghi Capigruppo, da me appositamente interpellati, saranno stabilite iniziative perché il Senato partecipi al ricordo.

Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa occidentale, variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pur nella circostanza luttuosa, poiché i termini sono vincolanti, occorre procedere alla nomina del sostituto del senatore Speroni, che ha cessato di far parte di questa Assemblea, come sapete, quale membro della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale, tenendo conto che il Gruppo Lega Forza Padania per l'Indipendenza del Nord ha designato a tale carica il senatore Dolazza, appartenente allo stesso Gruppo.

La Presidenza propone che alla nomina del sostituto, sulla base della ricordata designazione del Gruppo, possa procedere direttamente il Presidente, in applicazione dell'articolo 25, comma 5, del Regolamento.

Non facendosi osservazioni, tale procedura s'intende adottata.

Il senatore Dolazza è pertanto nominato componente della delegazione suddetta.

Poiché il senatore Dolazza era membro supplente della stessa delegazione, occorre procedere alla sua sostituzione, tenendo conto che il Gruppo cui egli appartiene ha designato a tale carica il senatore Provera.

La Presidenza propone che anche alla nomina del membro supplente possa procedere direttamente il Presidente, in applicazione della norma sopra ricordata.

Non facendosi osservazioni, tale procedura s'intende adottata.

Il senatore Provera è pertanto nominato membro supplente della delegazione suddetta.

A seguito di accordi intervenuti fra i Gruppi, la votazione per il rinnovo della delegazione è rinviata.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4275, 115, 192, 345, 1000 e 1179

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, analogamente a quanto avvenuto nell'altro ramo del Parlamento, propongo di togliere la seduta e di rinviare il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CORTELLONI, segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 20 gennaio 2000

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 20 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (4275) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiaco ed altri; Nardini ed altri.*)

– MANIERI ed altri. – Norme in materia di congedi parentali (115).

– SALVATO e CARCARINO. – Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (192).

– DANIELE GALDI. – Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo della città (345).

– CAMO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate (1000).

– Michele DE LUCA. – Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto (1179).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (4403) (*Relazione orale*).

2. BEDIN ed altri. – Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (799-A/R).

3. MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (3436).

4. Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945) (*Relazione orale*).

5. Realizzazione di un nuovo sistema globale di comunicazione per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana in mare (Convenzione SOLAS del 1974) (766).

6. Disposizioni in materia di navigazione satellitare (3903).

III. Discussione della mozione n. 457 sull'acquedotto pugliese.

La seduta è tolta (ore 19).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (4275)

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 10 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ
E DELLA PATERNITÀ

Art. 10.

Approvato*(Sostituzione di lavoratori in astensione)*

1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, al-

l'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.

EMENDAMENTI

Respinto *Al comma 2, dopo le parole: «è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento» aggiungere le seguenti: «ovvero del 100 per cento se il lavoratore assunto è portatore di handicap».*

10.4 BONATESTA, MACERATINI, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, MANTICA, MAGNALBÒ, MULAS, MARRI

Respinto *Sopprimere il comma 3.*

10.5 LAURO, ZANOLETTI

ARTICOLI 11 E 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 11 E 12 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato

Art. 11.

(Parti prematuri)

1. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto».

Approvato

Art. 12.

(Flessibilità dell'astensione obbligatoria)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario

nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro».

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

EMENDAMENTI

- | | | |
|------|--|-----------------|
| | <i>Sopprimere l'articolo.</i> | Respinto |
| 12.1 | RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA | |
| | <i>Sopprimere il comma 1.</i> | Respinto |
| 12.2 | RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA | |
| | <i>Al comma 1, all'articolo 4-bis richiamato, dopo le parole: «le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto» aggiungere le seguenti: «ovvero a partire dai tre mesi antecedenti la data presunta del parto nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un figlio portatore di handicap».</i> | Respinto |
| 12.3 | BONATESTA, MACERATINI, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, MANTICA, MAGNALBÒ, MULAS, MARRI | |
| | <i>Al comma 1, all'articolo 4-bis richiamato, dopo le parole: «nei quattro mesi successivi al parto» aggiungere le seguenti: «ovvero negli otto mesi successivi al parto qualora faccia già parte del nucleo familiare un figlio portatore di handicap».</i> | Respinto |
| 12.4 | BONATESTA, MACERATINI, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, MANTICA, MAGNALBÒ, MULAS, MARRI | |

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 13 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Approvato

Art. 13.

(Astensione dal lavoro del padre lavoratore)

1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15, commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.

4. Al padre lavoratore si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1 del presente articolo e fino al compimento di un anno di età del bambino.

Art. 6-ter. - 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente».

EMENDAMENTI

Respinto *Al comma 1, al citato articolo 6-bis, capoverso 1, dopo le parole: «nei primi tre mesi dalla nascita del figlio», aggiungere le seguenti: «ovvero nei primi sei mesi se il figlio è portatore di handicap».*

13.1 BONATESTA, MACERATINI, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, MANTICA, MAGNALBÒ, MULAS, MARRI

Respinto *Al comma 1, all'articolo 6-ter richiamato, sopprimere la lettera c).*

13.2 LAURO, ZANOLETTI

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 14 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri)

1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

**Trasformato
nell'odg n. 800**

«Art. 14-*bis*.

1. L'ambito di applicazione della presente legge è esteso anche ai soci-lavoratori delle cooperative».

14.0.100 PEDRIZZI, VALENTINO, BUCCIERO, COLLINO, LAURO, PERA,
D'ALI, VENTUCCI, MUNGARI, PASTORE, RIZZI, LASAGNA,
ZANOLETTI, TAROLLI, GUBERT, MULAS, CASTELLANI Carla

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4275,

invita il Governo a far sì che la normativa di cui al disegno di legge in titolo venga applicata anche ai soci lavoratori delle cooperative, in conformità a quanto previsto dal disegno di legge n. 3512.

9.4275.800 (già em. 14.0.100) PEDRIZZI, VALENTINO, BUCCIERO, COLLINO,
LAURO, PERA, D'ALI, VENTUCCI, MUN-
GARI, PASTORE, RIZZI, LASAGNA, ZANO-
LETTI, TAROLLI, GUBERT, MULAS, CASTEL-
LANI Carla

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n.4275. Em. 10.4 (Bonatesta ed altri)	149	146	001	016	129	074	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.4275. Em. 12.3 (Bonatesta ed altri)	150	144	001	011	132	073	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n.4275. Em. 12.4 (Bonatesta ed altri)	150	148	001	015	132	075	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n.4275. Em. 13.1 (Bonatesta ed altri)	156	151	001	016	134	076	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0748 del 19-01-2000 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M
AGOSTINI GERARDO	C	C	C	C
ALBERTINI RENATO		C	C	C
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO	M	M	M	M
ANGIUS GAVINO	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO				R
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	C	C	C
BARBIERI SILVIA	M	M	M	M
BARRILE DOMENICO	M	M	M	M
BASINI GIUSEPPE				F
BASSANINI FRANCO	M	M	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	C	C
BEDIN TINO	C	C	C	C
BERGONZI PIERGIORGIO				C
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C	C
BESOSTRI FELICE CARLO	C	C	C	C
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA	C	C	C	C
BISCARDI LUIGI	M	M	M	M
BO CARLO	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M
BOCO STEFANO	C	C	C	
BONAVITA MASSIMO	C	C	C	C
BONFIETTI DARIA	C	C	C	C
BORRONI ROBERTO	M	M	M	M
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C	C
BRIGNONE GUIDO	R	R		
BRUNI GIOVANNI	F	F	F	
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C	C
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	C
CABRAS ANTONIO	C	C	C	C

Seduta N. 0748 del 19-01-2000 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
CADDEO ROSSANO	C	C	C	C
CALVI GUIDO	C	C	C	C
CAMERINI FULVIO	C	C	C	C
CAMO GIUSEPPE	M	M	M	M
CAPALDI ANTONIO	C	C	F	C
CARCARINO ANTONIO	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	C
CARPI UMBERTO	M	M	M	M
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C
CASTELLANI CARLA			F	F
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	C
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C
CECCHI GORI VITTORIO	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO		F		
CIONI GRAZIANO	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C
CO' FAUSTO	C	C	C	C
COLLA ADRIANO	R	R		R
CONTE ANTONIO	M	M	M	M
CORRAO LUDOVICO	C	C	C	C
CORTELLONI AUGUSTO		C		C
CORTIANA FIORELLO	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO	C	C	C	C
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	C
CRIPPA AURELIO	C	C	C	C
CUSIMANO VITO	F	F	F	F
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO		F	F	F
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C	C
DE ANNA DINO		F	R	R
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	C	C
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	C	C

Seduta N. 0748 del 19-01-2000 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
DE LUCA MICHELE	C	C	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	M	M	M	M
DE ZULUETA TANA	C	C	C	C
DIANA LINO	C	C	C	C
DIANA LORENZO	C	C	C	C
DI ORIO FERDINANDO	M	M	M	M
DI PIETRO ANTONIO	M	C	C	C
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	C
D'URSO MARIO	C	C		C
DUVA ANTONIO	C	C	C	C
ELIA LEOPOLDO		C	C	C
ERROI BRUNO	C		C	C
FALOMI ANTONIO	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	C	C	C	C
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C	C
FIGURELLI MICHELE	C	C	C	C
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C	C	C
FOLLIERI LUIGI	C	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	C	C	C	C
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	C	C	C	C
FUSILLO NICOLA	M	M	M	M
GAMBINI SERGIO	C	C	C	C
GIARETTA PAOLO	C	C	C	C
GIORGIANNI ANGELO	C	C	C	
GIOVANELLI FAUSTO	C	C	C	C
GRUOSSO VITO	C	C	C	C
GUBERT RENZO	F	F	F	F
GUERZONI LUCIANO	C	C	C	C
IULIANO GIOVANNI	C	C	C	C
JACCHIA ENRICO		C	C	C
LARIZZA ROCCO	C	C	C	C

Seduta N. 0748 del 19-01-2000 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
LAURIA BALDASSARE	C	C	C	C
LAURIA MICHELE	M	M	M	M
LAURICELLA ANGELO	C	C	C	C
LAURO SALVATORE	F	F		F
LAVAGNINI SEVERINO	M	M	M	M
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M
LO CURZIO GIUSEPPE	C		C	C
LOIERO AGAZIO	M	M	M	M
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	C	C	C
LORETO ROCCO VITO	C	C	C	C
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	C	C	C
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	C
MAGGI ERNESTO	F	F	F	
MANFREDI LUIGI		F	F	F
MANIERI MARIA ROSARIA	C	C	C	C
MANIS ADOLFO	M	M	M	M
MANZELLA ANDREA	C	C	C	C
MANZI LUCIANO	C	C	C	C
MARCHETTI FAUSTO	C	C	C	C
MARINO LUIGI	M	M	M	M
MASCIONI GIUSEPPE	C	C	C	C
MASULLO ALDO	C	C	C	C
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C	C	C
MELE GIORGIO	C	C	C	C
MELONI FRANCO COSTANTINO	C		C	C
MICELE SILVANO	C	C	C	C
MIGNONE VALERIO	C	C	C	C
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	C	C
MISSERVILLE ROMANO	C	C	C	C
MONTAGNA TULLIO	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C	C	C
MONTELEONE ANTONINO	F			

Seduta N. 0748 del 19-01-2000 Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
MONTICONE ALBERTO	C	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C
MORO FRANCESCO	A	A	A	A
MULAS GIUSEPPE	F	R	F	F
MUNGARI VINCENZO	F	R	F	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C	C
NAPOLI ROBERTO	C	C	C	C
NAVA DAVIDE	C	C	C	C
NIEDDU GIANNI	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	F	F	F	F
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C	C
OSSICINI ADRIANO	M	M	M	M
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C	C	C
PALUMBO ANIELLO	M	M	M	M
PAPINI ANDREA	C	C	C	C
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C	C
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C	C
PAROLA VITTORIO	C	C	C	C
PASQUALI ADRIANA	F		F	
PASQUINI GIANCARLO	C	C	C	C
PASSIGLI STEFANO	C	C	C	C
PELELLA ENRICO	C	C	C	C
PELLEGRINO GIOVANNI	C	C	C	C
PERUZZOTTI LUIGI	F		F	F
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C	C	C
PETTINATO ROSARIO	C	C	C	C
PIATTI GIANCARLO	C	C	C	C
PICCIONI LORENZO	F		F	F
PILONI ORNELLA	C	C	C	C
PINTO MICHELE	C	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO	C	C	C	C

Seduta N. 0748 del 19-01-2000 Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
POLIDORO GIOVANNI	M	M	M	M
PREDA ALDO	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO	M	M	M	M
RESCAGLIO ANGELO	C	C	C	C
RIGO MARIO	M	M	M	M
RIZZI ENRICO	F	F	F	F
ROBOL ALBERTO	C	C	C	C
ROCCHI CARLA	M	M	M	M
ROGNONI CARLO	P	P	P	P
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	M	M	M
RONCONI MAURIZIO	F	R	F	R
RUSSO GIOVANNI	C	C	C	C
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	C	C	C
SALVATO ERSILIA	M	M	M	M
SALVI CESARE	M	M	M	M
SARACCO GIOVANNI	C	C	C	C
SARTO GIORGIO		C	C	C
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	C	C	C
SCIVOLETTO CONCETTO	C	C	C	C
SEMEZZATO STEFANO	C	C	C	C
SENESE SALVATORE	C	C	C	C
SMURAGLIA CARLO	C	C	C	C
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	M	M	M
STANISCIA ANGELO	C	C	C	C
TAPPARO GIANCARLO	C	C	C	C
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M
TOIA PATRIZIA	M	M	M	M
TURINI GIUSEPPE	M	M	M	M
VALENTINO GIUSEPPE	F		F	
VALLETTA ANTONINO	C	C	C	C
VEDOVATO SERGIO	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE			F	

Seduta N. 0748 del 19-01-2000 Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
VELTRI MASSIMO	C	C	C	C
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	C	C
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	C	C	C	C
VILLONE MASSIMO	C	C	C	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C	C
VIVIANI LUIGI	C	C	C	C
VOLCIC DEMETRIO	M	M	M	M
ZANOLETTI TOMASO	F			
ZECCHINO ORTENSIO	M	M	M	M
ZILIO GIANCARLO	C	C	C	C

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Su designazione del Gruppo Partito Popolare Italiano sono state apportate le seguenti modificazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

6^a Commissione permanente: la senatrice Toia, già sostituita, in quanto membro del Governo, dal senatore Polidoro, è sostituita dal senatore Agostini;

10^a Commissione permanente: il senatore Palumbo è sostituito, in quanto membro del Governo, dal senatore Giaretta;

12^a Commissione permanente: il senatore Lavagnini è sostituito, in quanto membro del Governo, dal senatore Montagnino.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione provenienti dal parlamentare interessato

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 18 gennaio 2000, il senatore Fassone ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Roberto Centaro (*Doc. IV-quater*, n. 50).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento» (4431).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 gennaio 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale (n. 621).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), che dovrà esprimere il parere entro il 18 febbraio 2000. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osserva-

zioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la relazione a consuntivo sullo stato dell'informatizzazione nella Pubblica Amministrazione nell'anno 1998 (*Doc. C, n. 2*).

Detto documento sarà inviato alla 1^a Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 gennaio 2000, ha trasmesso la «Relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi», ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La relazione è stata inviata alla 1^a Commissione permanente.

In conformità della richiamata disposizione legislativa, la relazione sarà stampata come allegato al disegno di legge recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999» (4375), in corso di esame presso la 1^a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 7 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, la relazione sull'attività svolta per la liquidazione degli indennizzi in favore dei cittadini ed imprese italiane per beni perduti nei territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (*Doc. XCIII, n. 4*).

Detto documento sarà inviato alla 1^a, alla 3^a e alla 6^a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettere in data 7 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, ultimo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sull'attività svolta nel quadro della cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge, come modificati dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, relativamente primo semestre 1999 (*Doc. XXXV-ter, n. 8*).

Detto documento sarà inviato alla 3^a, alla 6^a e alla 10^a Commissione permanente.

Interpellanze

NOVI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che l'imprenditore avvocato Lucio Varriale ha inviato al procuratore della Repubblica di Napoli un esposto informandolo che in data 10 dicembre 1999 e 10 gennaio 2000 aveva depositato presso la procura di Roma una documentazione a conferma delle sue denunce contro il «fenomeno truffaldino dell'aumento dei costi delle tariffe RCA ai danni dell'utenza»;

che l'avvocato Varriale ha, tra l'altro, informato il procuratore Cordova che questo fenomeno truffaldino si sarebbe ripetuto, come afferma nel suo esposto, «utilizzando il caso della Themis. A fronte di un'esposizione elementarmente documentabile di circa 15 miliardi a garanzia dei sinistri da pagare, somma peraltro nella disponibilità della Themis, la Consap prima ha paventato un *crac* di 500 miliardi, diminuiti poi a 400, e poi diminuiti ancora a 100 miliardi»;

che l'avvocato Varriale nella sua denuncia ha dichiarato che la Consap avrebbe chiesto «un caricamento del 4 per cento sulle polizze RCA per far fronte al "*crac*" Themis, e cioè circa 1.000 miliardi»;

che l'avvocato Varriale denuncia persino un indotto estorsivo, confermato anche da moltissimi utenti, che vede le compagnie condizionare l'assicurazione per la RCA alla stipula di una polizza sulla vita,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle gravissime accuse verso la Consap e se risulti che la magistratura stia procedendo per accertare se le accuse dell'avvocato Varriale siano fondate.

(2-01004)

Interrogazioni

MONTELEONE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 229 del 1999 prevedeva che i dirigenti medici dovessero, entro la data del 28 ottobre 1999, confermare l'opzione per continuare ad esercitare l'attività libero professionale extra-moenia;

che il medesimo decreto legislativo prevedeva altresì che entro il 31 dicembre 1999 i dirigenti di 2° livello non a contratto quinquennale dovessero essere sottoposti a verifica;

che il Ministro della sanità, con circolare fax datata 21 ottobre 1999, comunicava lo spostamento della data di scadenza dell'opzione al 31 dicembre 1999, nonchè il rinvio dell'effettuazione delle verifiche a dopo che il contratto ne avesse stabilito i criteri;

che in data 29 dicembre 1999 il Consiglio dei ministri approvava uno schema di decreto legislativo che prevedeva un nuovo termine di scadenza per la presentazione dell'opzione per la libera professione extra-moenia;

considerato che questa situazione sta creando un notevole stato di incertezza giuridica, in quanto i due strumenti usati, la circolare ed il decreto legislativo, sarebbero l'uno inadeguato ed il secondo privo di tempismo, in quanto l'iter per la sua approvazione e conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* lascerebbe un periodo di tempo vacante che le regioni ed i direttori generali potrebbero sfruttare per imporre il rapporto di lavoro esclusivo a chi non ha ancora presentato l'opzione, nonché per effettuare verifiche con commissioni e modalità diverse tra loro e da quelle indicate nel nuovo decreto legislativo, il tutto in assenza di una vigente legge dello Stato che lo permetta,

si chiede di sapere se il Ministro della sanità non ritenga di dover intervenire al più presto e con uno strumento legislativo più adeguato, che non crei dubbi giuridici, non lasci periodi di *vacatio* e che dirima finalmente il problema dell'opzione dei medici ospedalieri nonché quello delle verifiche dei dirigenti di secondo livello.

(3-03354)

LO CURZIO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che qualora risulti vero che, per difficoltà di mercato, cessi la propria attività l'impianto di ossido di etilene di Gela, ci saranno ripercussioni a Siracusa, specificatamente a Priolo Gargallo;

che, se l'Enichem sacrifica Gela con 400 posti di lavoro in meno, di contro la zona industriale del siracusano avrà posizioni negative con un grave salasso occupazionale;

che non si vuole capire che Priolo, per quanto riguarda la chimica rappresenta l'epicentro di raffinazione europea,

si chiede di sapere:

quali siano le posizioni, i progetti ed i programmi sul futuro dell'ENI e le scelte strategiche da assumere onde evitare l'abbandono del mercato della chimica;

se non si ritenga che sia da parte dell'ENI, un grosso errore abbandonare questa nuova scelta che è quella di incrementare, sviluppare ed intraprendere la nuova attività chimica che vedeva nella zona di Priolo il centro del mercato italiano, europeo e forse mondiale, che ogni giorno che passa si sta allontanando;

se risulti vero che la *joint-venture* nella zona chimico-industriale del siracusano, Esso ed Agip, stia determinando una grossa crisi nel settore che avrà ripercussioni negative nel mercato europeo ed in quello occupazionale per le nostre zone specificatamente nel settore della raffinazione e se non si debba considerare il comprensorio Siracusa-Gela e l'intera Sicilia traditi.

Premesso inoltre che non è possibile assistere supinamente alla morte lenta della nostra area industriale e che tutti stiamo muti nell'ascoltare costantemente il grido di allarme da parte dei sindacati confederali, mentre il governo centrale (e non parliamo di quello regionale) è latitante e quando parla dichiara che si sta prodigando per inserire l'Italia nel mercato mon-

diale, mentre in Sicilia si procede ai licenziamenti senza alcuna alternativa,

si chiede altresì di conoscere:

se risulti vero che a Priolo, pur essendoci tutte le condizioni per realizzare un «centro europeo» per la produzione di polietilene, sembra che la Francia sia l'unica candidata a svolgere tale produzione che viene meno all'Italia e specificatamente a Siracusa;

se questa contraddizione sulla produzione del polietilene sia vera o meno, con la esistenza a Priolo del più grande impianto in Europa;

se non si intenda sollecitare un incontro urgente con il Ministro dell'industria, onorevole Letta, gli operai, i sindacati, gli imprenditori, le rappresentanze parlamentari, assieme ai sindaci di Siracusa, Priolo, Melilli, Augusta, per conoscere quali alternative vi potranno essere all'inquinamento ambientale agli effetti tossici che ricadono sulle popolazioni, al disastro dell'ambiente, a seguito dell'accordo Esso-Agip per le ripercussioni negative sull'occupazione incombenti nella nostra zona industriale.

Per questi motivi urgenti va sollecitato l'incontro con il ministro Letta perchè venga a Priolo e si renda conto della realtà esistente e dell'iniziativa da concordare con le comunità amministrative locali, le organizzazioni sindacali, le rappresentanze parlamentari regionali e nazionali per cambiare corso e dare un nuovo indirizzo ai criteri ed agli sviluppi che l'ENI dovrà intraprendere al più presto specificatamente a Priolo.

(3-03355)

DE CAROLIS. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che l'ennesimo suicidio di un militare di leva in servizio di guardia all'Altare della Patria ha suscitato sgomento ed indignazione nell'opinione pubblica sia per la dinamica degli avvenimenti che per il ritardo con cui sono arrivati i soccorsi;

ritenuto che sia da confermare tutto il valore simbolico e patriottico del caduto della Grande guerra davanti cui s'inclinò l'Italia ma gli ininterrotti turni di guardia con il personale di leva amplificano il disagio e le angosce di chi è costretto a sostenerli,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo ritenga di adottare al fine di soprassedere a turni di guardia, da parte del personale militare di leva, ai monumenti italiani;

se non ritenga, qualora la prima ipotesi non sia percorribile, di far svolgere i turni predetti a personale militare volontario.

(3-03356)

PASTORE. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 80 del 1998 ha introdotto nella nostra amministrazione il criterio dello «spoil system» per le nomine dirigenziali;

che il Governo ha fatto ampio ricorso a tale meccanismo, rimuovendo numerosi dirigenti e sostituendoli con altri di propria esclusiva fi-

ducia, cioè del medesimo orientamento politico, con piena ed assoluta discrezionalità;

che sono in corso tra l'ARAN ed i sindacati trattative per la conclusione del nuovo contratto collettivo di lavoro;

che da notizie di stampa si apprende che, su espressa richiesta dei sindacati, l'ARAN, per bocca del Ministro, sarebbe disponibile a rivedere il meccanismo dello «spoils system», introducendo norme di trasparenza e di garanzia che farebbero venire meno il fondamento esclusivamente «fiduciario» delle nomine;

che una revisione del meccanismo dello «spoils system», quale richiesta dai sindacati, può anche apparire opportuna ma costringerebbe un successivo Governo a non poter rimuovere i dirigenti nominati sulla base di un mero rapporto di fiducia dal precedente, per ipotesi, di opposto orientamento politico;

che la conseguenza che ne deriverebbe è talmente paradossale da non richiedere commento alcuno,

si chiede di sapere:

se le notizie di stampa siano attendibili e quali siano gli esatti termini delle richieste sindacali e le posizioni della parte pubblica;

se non si ritenga necessario, qualora siano accolte le richieste sindacali, prevedere che le nuove regole non abbiano valore per le nomine dirigenziali effettuate sulla base del decreto legislativo n. 80 del 1998.

(3-03357)

CURTO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che il Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997 ha regolamentato il prelievo venatorio che invece la legge n. 157 del 1992 riserva esclusivamente alle regioni;

che con medesimo provvedimento venivano altresì regolamentate le deroghe alle specie cacciabili;

che per ciò che concerne la regione Puglia assume sempre più rilevanza la problematica relativa agli storni che a causa della presenza massiccia sul territorio brindisino hanno contribuito a devastare interi uliveti, dando così un ennesimo durissimo colpo al comparto olivicolo,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di dover restituire alle regioni le prerogative ad esse riservate in tema di prelievo venatorio e di specie cacciabile, di dover intervenire presso l'Unione europea al fine di rendere compatibili le norme comunitarie con le esigenze generali del nostro paese, individuando però, nelle norme di quanto richiesto, le azioni più idonee per inserire lo storno tra le specie cacciabili.

(3-03358)

VALLETTA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in data 18 febbraio 1999 è stata approvata la legge n. 45 sulle tossicodipendenze e che all'articolo 2 viene presa in considerazione la

normativa riguardante i concorsi riservati al personale incaricato nei Sert delle varie ASL;

che alcune regioni hanno disatteso l'indirizzo della legge n. 45 comportandosi in modo confusionario e addirittura contrario al dettato legislativo;

che in data 1° luglio 1999 dall'interrogante e dalla Commissione sanità del Senato all'unanimità è stato chiesto un intervento chiarificatore al Governo nel senso che tali concorsi debbano essere banditi in sede regionale tenendo presenti le specifiche situazioni di provvisorietà nelle aziende sanitarie locali,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda porre fine allo stato di disagio in cui si trovano le regioni e soprattutto i lavoratori del settore tossicodipendenze emanando un atto amministrativo che ponga ordine a questa materia e magari prorogando al 31 marzo 2000 la data di partecipazione al concorso riservato, visti anche i ritardi di alcune regioni nell'espletare i concorsi.

(3-03359)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BRIGNONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la 7ª Commissione permanente del Senato sta procedendo in sede referente all'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740, 4356;

che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 4216 recita: «La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni»;

che negli ultimi anni si sono diffusi ampiamente gli istituti comprensivi sperimentali, che si caratterizzano per l'unitarietà della gestione e del progetto educativo e spesso anche per l'unicità di strutture e servizi;

che tali istituti, sorti inizialmente per esigenze territoriali di salvaguardia del patrimonio scolastico, pur nella necessità di razionalizzazione della spesa pubblica attraverso il dimensionamento ottimale degli istituti, hanno ampliato le loro finalità proponendo nuove forme di organizzazione dei percorsi scolastici che travalicano la semplice verticalizzazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

quanti sono nel corrente anno scolastico gli istituti comprensivi sperimentali;

se la loro diffusione nel territorio nazionale risulti omogenea;

se l'attivazione di istituti comprensivi sperimentali, anche nelle aree metropolitane corrisponda agli obiettivi prefissati;

se il Governo intenda sostenere l'attivazione di ulteriori istituti comprensivi sperimentali e a quale fine;

quali potrebbero essere i riflessi sullo stato giuridico degli insegnanti, tenuto conto della necessità di una integrazione delle competenze nell'ambito degli istituti comprensivi sperimentali.

(4-17804)

FLORINO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che, come noto, a Napoli la «questione degli sfratti» è esplosiva e coinvolge migliaia di famiglie;

che tale situazione (già di per sé grave) è complicata dalle numerose irregolarità formali e sostanziali denunciate dai cittadini in seno ai provvedimenti di sfratto;

che, per altro, la drammaticità di tale problematica è stata chiaramente riconosciuta dal legislatore e recepita, quantomeno nell'essenza, dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, recante «Disposizioni in materia di locazioni e di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo»;

che, infatti, nel dettaglio, l'articolo 6 della suddetta legge dispone, qualora ricorrano determinate condizioni, il differimento dei termini per l'esecuzione degli sfratti fino ad un massimo di diciotto mesi;

che, a Napoli, risulterebbero presentate oltre tremila istanze ai sensi del citato articolo 6;

che, però, sembrerebbe che, per gran parte dei provvedimenti sino ad oggi adottati, il tempo concesso per il differimento dei termini dello sfratto non superi le poche settimane, pur in presenza dei requisiti (stabiliti dalla suddetta legge), validi ai fini di un differimento a tempi più lunghi;

che, purtroppo, esistono di fatto dei casi-limiti, di estrema gravità (sia per motivi di salute che finanziari), per cui un differimento di poche settimane serve a ben poco e sicuramente non arreca alcun concreto beneficio a salvaguardia di quelle persone o famiglie, sottoposte a provvedimento di sfratto, sprovviste di una qualunque alternativa se non quella di «andare a dormire per strada»;

che, come emerso da alcune fonti, sembrerebbe che per i provvedimenti di cui sopra vengano utilizzati programmi computerizzati;

che, di conseguenza, la determinazione della data di esecuzione avverrebbe senza una adeguata e puntuale valutazione dei contenuti delle singole richieste e, quindi, delle specifiche circostanze esistenti, in violazione dello spirito e della lettera della legge n. 431;

che, quindi, sembrerebbe che ad un atteggiamento di indifferenza e di evidente sottovalutazione, assunto sia dagli uffici direttamente preposti che dalle autorità e dagli organi competenti, delle drammatiche condizioni in cui versano alcuni richiedenti si aggiunga una deliberata volontà di sostituirsi al legislatore mediante «libere e soggettive» interpretazioni della norma;

che, rispetto a quanto sopra riportato, a Napoli e provincia si è determinata una situazione di forte tensione alla quale è necessario porre rimedio al più presto,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risponda al vero che per la maggior parte delle richieste di differimento dei termini di sfratto, a tutt'oggi accolte, sia stato concesso un periodo massimo di sole poche settimane;

se risulti che per la determinazione delle date di esecuzione vengano utilizzati programmi computerizzati e che, di conseguenza, le esecuzioni risulterebbero tutte concentrate in pochissime date;

se non si ritenga grave e perseguibile la presunta omissione di precise valutazioni delle condizioni del singolo richiedente, come imposto dalle disposizioni normative vigenti in indirizzo;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per regolarizzare la procedura dei provvedimenti di sfratto e di differimento dei termini, questione vitale ed improcrastinabile soprattutto per una città come Napoli.

(4-17805)

MILIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che alcuni quotidiani, nell'edizione del 14 gennaio 2000, hanno riportato a caratteri cubitali la notizia che 63 magistrati e 10 funzionari dell'ufficio giudiziario di Palermo dovrebbero rifondere al demanio mezzo miliardo perchè secondo una non meglio riferita ispezione del Ministero avrebbero tollerato che «auto, furgoni, camion e ciclomotori sequestrati per ragioni di giustizia e, comunque, investigative, sarebbero rimasti nei garage oltre il necessario»;

che di ciascuno dei magistrati e funzionari di cancelleria «contestati» sono stati pubblicati cognomi e nomi (di cui alcuni errati ed altri mancanti), malgrado alla data di divulgazione della notizia nessuno degli «avvisati a mezzo stampa» avesse ricevuto atti o notifiche dagli uffici ministeriali o distrettuali,

si chiede di sapere:

se, secondo prassi amministrativa e legge, l'ufficio ispettivo che avrebbe rilevato le irregolarità avrebbe dovuto procedere egli stesso all'inchiesta attraverso le contestazioni agli interessati a mezzo di plico in busta, oppure chiedendo la nomina di un «funzionario responsabile» ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli atti successivi;

quali risultino essere le ragioni della divulgazione a mezzo stampa dei nomi dei magistrati alcuni dei quali, secondo titoli e meriti di ciascuno, potrebbero concorrere a ricoprire in un futuro prossimo funzioni di prestigio e direttive;

se il Ministro interrogato intenda accertare i motivi, le cause e gli autori di tale aperta violazione delle regole sulla *privacy*, tenuto, altresì, conto che gli addebiti, ove accertati, sarebbero addirittura prescritti e, quindi, risultando improcedibile ogni azione risarcitoria;

se, infine, non si ritenga che tale fatto sia l'inizio di una nuova, interminabile «stagione dei veleni» al palazzo di giustizia di Palermo.

(4-17806)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la ricostruzione post-terremoto in Umbria passa attraverso due distinte normative: l'ordinanza commissariale n. 61/97 e il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;

che, comunemente, la prima viene chiamata ordinanza 61 e la seconda legge 61; l'ordinanza 61 regola la ricostruzione «piccola», concede contributi individuali fino a 60 milioni per proprietario danneggiato, con varie limitazioni ed identifica alcuni lavori da effettuare obbligatoriamente (adeguamento sismico);

che, quindi, in un palazzo con 20 proprietari e venti unità immobiliari, in presenza di alcuni appartamenti inagibili, altri parzialmente inagibili, ed a seconda del reddito dei proprietari stessi, il contributo massimo sarà di circa 1,2 miliardi di lire oltre il recupero dell'IVA;

che la procedura prevede che un tecnico valuti i danni e definisca le opere da effettuare per adeguare alle norme antisismiche il fabbricato; redige un preventivo e su quella base presenta la richiesta per ottenere il contributo;

che il comune, esaminata la pratica, emette un provvedimento che vale da concessione per i lavori e per il contributo; entro un anno dal ricevimento del provvedimento il beneficiario (proprietario o delegato dai proprietari del palazzo) deve eseguire ed ultimare i lavori pena la perdita del contributo;

che i preventivi (computi) redatti dai tecnici sono solitamente, in particolare per fabbricati molto vecchi, del tutto imprecisi in quanto, quando si tolgono gli intonaci dai muri, si scopre che le strutture del palazzo vanno ricostruite per adeguarle alle norme antisismiche e quindi i costi aumentano notevolmente;

che il committente a questo punto non sa più dove reperire i fondi necessari e l'impresa, oltre a vedere non garantito il proprio corrispettivo, deve dilatare i termini di consegna con il rischio di non riuscire a completare i lavori entro l'anno massimo previsto;

che, quindi, questa situazione andrebbe modificata tenendo almeno conto della dimensione del cantiere (non si può stabilire un termine uguale per lavori di 100 milioni e per quelli da 1,5 miliardi);

che nell'ordinanza n. 61, in seguito all'ordinanza n. 96 del 20 aprile 1999 che recepiva norme della legge n. 61, è stato inserito l'obbligo per il direttore dei lavori di presentare, al momento della richiesta del saldo del contributo, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), aggiungendo il comma 2-ter che recitava: «In caso di mancata presentazione del DURC il comune opera una ritenuta di garanzia pari al 10 per cento dell'importo del contributo concesso da versare all'atto dell'integrazione (documentale)»;

che, poichè anche nei contratti di appalto normalmente si prevede una ritenuta a garanzia pari al 10 per cento, il committente in questo modo veniva cautelato per il caso in cui l'impresa non fosse in regola con il ver-

samento dei contribuiti; infatti, incassava il 10 per cento in meno, ma era debitore dell'impresa del 10 per cento e quindi chiudeva in pareggio;

che con ordinanza n. 218 del 28 settembre 1999 il commissario annullava tale norme e stabiliva di trattenere a garanzia l'intero saldo del contributo; in questo modo l'impresa che non ha versato tutti i contributi, e che comunque vorrebbe farlo, non potrà più farlo perchè non potrà incassare il saldo dei lavori effettuati, anzi avrà interesse a fermare i lavori al più presto per esporsi il meno possibile; inoltre, il committente che ha accettato un contratto che prevede pagamenti a stati di avanzamento indipendenti dall'erogazione del contributo, non riuscirà più dormire pensando che l'impresa possa avere omesso di pagare i contributi;

che tale situazione ha comportato una totale sfiducia ed una grande diffidenza proprio fra i due soggetti che sono preposti ad una rapida ed efficiente ricostruzione;

che il DURC, che ancora quasi nessuno ha visto, viene emesso da un ufficio apposito aperto presso la cassa edile soltanto in presenza di una domanda in cui bisogna indicare un'infinità di dati che, si badi bene, non riguardano la situazione contributiva dell'impresa nel suo complesso, ma riguardano ogni singolo cantiere (della sola ordinanza n. 61, escludendo eventuali altri lavori) per cui bisogna indicare i periodi di lavoro, le unità impiegate, le retribuzioni relative e via di seguito;

che solo la presentazione della domanda richiede all'impresa circa 15-20 giorni di preparazione e poi sembra che la cassa edile ci metta altri 30-45, se la pratica è a posto, per rilasciarlo, con ritardo complessivo nell'incasso degli stati di avanzamento lavori di circa due mesi;

che sembra peraltro che la cassa edile pretenda un minimo di incidenza della mano d'opera pari al 30 per cento dell'importo di cui si chiede il pagamento, penalizzando così le imprese più efficienti che magari hanno un'incidenza inferiore dei costi della mano d'opera; a tal proposito c'è da notare che ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale costruttori (Merloni-ter) le norme prevedano una incidenza della mano d'opera sul fatturato pari al 15 per cento;

che la legge n. 61 ha, se possibile, ulteriormente complicato le cose imponendo la presentazione del DURC in occasione del pagamento di ogni singolo stato di avanzamento,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il sistema dei consorzi obbligatori introdotto dalla legge n. 61 faccia in realtà lievitare l'importo degli appalti e favorisca in tal modo l'ingresso nella ricostruzione ai grossi gruppi (vedi cooperative di vari colori, grandi gruppi del settore delle costruzioni, eccetera);

quali disposizioni si intenda invece adottare per attuare una ricostruzione veloce, che sistemi i senza casa e che costi allo Stato meno rispetto all'adozione di faraoniche procedure.

(4-17807)

CAMPUS. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il Governo, in sede di conversione del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, sulla riduzione del costo della benzina, aveva accolto al Senato l'impegno a disporre, almeno per i comuni della Sardegna, misure alternative per l'accesso alle compensazioni a favore dei consumatori di gasolio da riscaldamento residenti nelle aree non metanizzate, come previsto dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998 e dal successivo regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361);

che, nonostante ulteriori e successive sollecitazioni giunte al Ministro sia da parte di associazioni di rivenditori che di vari esponenti e rappresentanti istituzionali della regione Sardegna, non si è ancora provveduto all'impegno assunto;

che l'attuale procedura determina una così grave dilatazione dei tempi da rendere impossibile al rivenditore il procedere all'anticipazione della riduzione prevista direttamente sul prezzo di vendita al consumatore al momento della fornitura, come peraltro parrebbe inappropriatamente indicato nella circolare n. 157 del 20 ottobre 1999, in quanto tale anticipazione determinerebbe una insostenibile esposizione finanziaria a fronte di tempi di rimborso che si stanno dimostrando nell'ordine di cinque o sei mesi;

considerato:

che i rivenditori sono costretti pertanto a fornire al consumatore il gasolio da riscaldamento a prezzo pieno, rinviando il rimborso al cliente al momento del reale recupero finanziario da parte delle compagnie petrolifere, e che tale ritardo comporta un effettivo congelamento di ingenti risorse finanziarie, nell'ordine di miliardi, per tutto il sistema economico dell'isola;

che sarebbe già sufficiente modificare, riducendolo ad un massimo di 15 giorni, l'attuale termine di 60 giorni per la presentazione delle domande da parte dei rivenditori e consentire agli uffici tecnici di finanza di poter protocollare immediatamente le pratiche rinviando a fase successiva i controlli di regolarità formale,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nel rispetto degli impegni assunti nell'Aula del Senato, non ritenga di doversi attivare con urgenza, attraverso gli strumenti e gli atti che riterrà più rapidi ed opportuni, per modificare l'attuale regolamento, riducendo modalità e tempi di applicazione del disposto legislativo, venendo così incontro alle richieste dei rivenditori ma soprattutto alle esigenze dei cittadini, rendendo immediatamente fruibile la riduzione compensativa dei sempre più onerosi costi energetici.

(4-17808)

CADDEO. – *Al Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il 17 gennaio 1998 usciva nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, contenente il

regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;

che tale regolamento ha provocato conseguenze di notevole rilievo e in particolare ha reso impossibile l'accesso a funzioni di direzione di struttura complessa a quei dirigenti chimici di primo livello che operano presso i servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle aziende USL, dirigenti che, provenienti dalle sezioni chimiche dell'ispettorato del lavoro, sono stati da questo assunti mediante un concorso che aveva come materia d'esame la sicurezza e l'igiene del lavoro, disciplina che nell'elenco dei requisiti contenuti nel regolamento viene attribuita solo ai medici;

che la mancata previsione per la categoria dei chimici di una disciplina affine a quella di «medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro» prevista per i medici impedisce al chimico che opera nell'azienda USL l'accesso al secondo livello dirigenziale in una disciplina che può essere equiparata ai fini dell'incarico di responsabile;

che l'articolo 4, comma 2, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica prevede che il Ministero della sanità emana un decreto entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso per la determinazione delle discipline;

che il Consiglio nazionale dei chimici in data 22 aprile 1999 ha chiesto, per quanto sopra esposto, al Ministro della sanità e all'ufficio legislativo del Ministero della sanità che per l'area chimica sia prevista tra le altre la disciplina di igiene e sicurezza del lavoro;

che l'ufficio legislativo ha sottoposto alle valutazioni del Dipartimento delle professioni sanitarie e delle risorse umane e tecnologiche in sanità la questione sollevata dall'Ordine nazionale dei chimici il 21 maggio 1999 e successivamente il 27 maggio 1999,

si chiede di sapere:

per quale motivo non siano ancora state espresse le valutazioni richieste dall'ufficio legislativo del Ministero della sanità nonostante siano passati 360 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 484;

se i Ministri siano a conoscenza della questione sollevata dal Consiglio nazionale dei chimici e se intendano inserire nel decreto previsto all'articolo 4, comma 2, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica la disciplina «igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro» onde riparare a una palese ingiustizia verso la categoria dei chimici.

(4-17809)

WILDE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che lo scrivente ha interrogato più volte il Ministro in indirizzo sulle attività svolte da tale Camillo Carlucci quale psichiatra consulente tecnico d'ufficio (escluso dagli albi tenuti dai tribunali) presso uffici giudiziari vari del distretto giudiziario di Brescia senza ottenere, ancor oggi, risposta;

che era stato chiesto se non fosse opportuno aprire una serissima indagine sul dottor Carlucci per accertare la verità sui suoi metodi di accertamento, che apparirebbero di dubbia correttezza deontologica, scientificamente inattendibili, ma che bene si coniugano con l'estemporaneità e l'irregolarità della procedura seguita per la nomina e l'assegnazione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio;

che la difformità di tali conferimenti dalla norma del codice di procedura civile e delle sue disposizioni per attuazione appaiono particolarmente rilevanti, generalizzate e preoccupanti al tribunale di Mantova e che sullo specifico aspetto lo scrivente rimane in attesa di una risposta all'interrogazione 4-12392 del 22 settembre 1998,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti vero al Ministro in indirizzo quanto riportato da notizie di stampa («Brescia oggi» del 25 agosto 1997), ovvero l'essere stato il suddetto Camillo Carlucci uno dei protagonisti di un caso plateale e continuativo del malaffare amministrativo nel sottogoverno della regione Lombardia;

se corrisponda al vero che il suddetto Carlucci si sia riconosciuto colpevole, davanti al tribunale di Brescia il 16 ottobre 1998, dei reati di falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati dal contenuto di atti, di falsità ideologica in atti pubblici, di falsità ideologica in certificati o in autorizzazioni amministrative, il tutto con le aggravanti di aver agito con continuità e nella qualità di pubblico ufficiale;

se risulti che nella predetta continuità attività peritale, sempre attuata con la predetta metodologia diagnostica e lo stesso spessore scientifico, il dottor Camillo Carlucci sia incorso in un ulteriore «infortunio sul lavoro», essendo attualmente indagato anche dalla procura di Mantova in relazione a possibili reati commessi quale consulente tecnico d'ufficio al tribunale di Mantova;

se Camillo Carlucci, esercente professione di medico a Palazzolo sull'Oglio, artefice, quale consulente tecnico d'ufficio escluso dall'albo del tribunale di Brescia, della sottrazione dei minori Francesco e Chiara al padre Giuseppe Zubani, fino ad oggi illegittimamente attuata, senza soluzione di continuità dal 19 luglio 1992, sia stato riconosciuto colpevole dal tribunale di Brescia, con sentenza passata in giudicato n. 547 del 1998 del 16 ottobre 1998, di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti, di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (articoli 478, 479, 480 del codice penale), quale protagonista di un caso di malasanità all'USL di Palazzolo, e se risulti altresì che lo stesso Carlucci, anche dopo la specifica condanna per falsi commessi da pubblico ufficiale, continua a trovare chi sia disponibile a dargli man forte negli uffici giudiziari del distretto di Brescia, segnatamente in quelli di Mantova, alla cui competenza territoriale è approdata la vicenda dei minori Zubani, ed alla sezione minorile della corte d'appello di Brescia, dove nella primavera del 1999 risulterebbe avere ottenuto nuovo incarico di consulente tecnico d'ufficio;

se il Ministro della giustizia intenda dare luogo alla già richiesta indagine sulla gestione delle perizie e dei periti negli uffici giudiziari del distretto di Brescia – con particolare riferimento a quelle perizie con maggiori valori economici in gioco e speciale attenzione a quelle gestite dal dottor Dell'Aringa del tribunale di Mantova (già oggetto di specifica interrogazione 4-12392) – volta ad appurare la possibilità che l'irregolare e non trasparente formazione e tenuta degli albi, l'inequale ripartizione degli incarichi tra i professionisti in essi iscritti, il sistematico ricorso a consulenti da essi esclusi siano improntati a logiche di favoritismo clientelare e di dubbia legalità, estranee alla ricerca della verità, indirizzate alla produzione di pareri tecnici tendenziosi, volti a supportare giudizi precostituiti e non un giudicato imparziale, competente e credibile, ma mirati a favorire particolari settori di interesse;

se il Ministro della giustizia ritenga auspicabile che continui l'attività peritale di Camillo Carlucci, i cui metodi di accertamento apparirebbero di dubbia correttezza deontologica, scientificamente inattendibili e penalmente perseguibili, ma che bene si coniugano con l'estraneità alla norma di codice e la scarsa trasparenza nella procedura seguita per la nomina e per il conferimento dell'incarico, o se, invece, non ritenga significativo e produttivo che venga individuato chi favorisce tale pubblico ufficiale sia al palazzo di giustizia di Mantova come a quello di Brescia ed alla corte d'appello di Brescia;

se risulti che negli ambienti giudiziari sembri non mancare mai chi sia disposto a dare man forte alle attività svolte da tale pubblico ufficiale rigeneratosi dal malaffare sanitario e se non appaia nell'interesse della credibilità della giustizia che venga individuato colui che appoggierebbe il Carlucci nell'affidare perizie presso il palazzo di giustizia di Mantova.

(4-17810)

CORTELLONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che al tribunale civile ordinario di Belluno, da quasi cinque anni, il dottor E. Ciriotto, nella sua attività di giudice istruttore, nomina consulente d'ufficio, in materia di affido di minori, la signora Marcella De Pra;

che quest'ultima risulta priva dei titoli accademici e dei requisiti professionali per svolgere accertamenti che sono di natura clinico-relazionale e che richiedono, quindi, per il consulente, il possesso dei requisiti per l'esercizio della professione medica o di quelli per la professione di psicologo, come prescritto dalla legge n. 56 del 1989,

si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero quanto esposto in premessa e, in caso affermativo, per quali motivi si ometta la nomina di cattedratici della materia, di soggetti iscritti nell'albo professionale o, almeno, in possesso del diploma di laurea in psicologia;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere onde garantire, ai fini della tutela del cittadino, che l'ausiliario del giudice, sul parere del quale il magistrato fonda il proprio convincimento, sia persona in possesso di titolo riconosciuto legalmente;

se, vista la lettera della legge n. 56 del 1989, il Ministro in indirizzo non ritenga che la nomina da parte del giudice, quali consulenti d'ufficio, di persone prive dei requisiti richiesti *ex lege* non vizi, invalidandoli, i provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria quando questi ultimi siano fondati anche sugli elaborati peritali a firma dei predetti soggetti.

(4-17811)

GUBERT. – *Al Ministro della sanità.* – Constatato:

che sono in corso da parte delle aziende sanitarie locali le comunicazioni ai cittadini interessati del loro diritto all'esenzione dai *ticket* per le prestazioni sanitarie;

che a differenza di precedenti comunicazioni in quelle inviate in questa occasione viene indicata anche la patologia dalla quale il cittadino è affetto e che giustifica l'esenzione, anche qualora essa venga indicata con un codice, è poi riportata sulla medesima comunicazione la patologia corrispondente;

che in talune circostanze e per alcune patologie, come ad esempio i tumori maligni, opportune indicazioni psicologiche hanno suggerito come più vantaggioso per il malato non avere una conoscenza diretta e sicura del male che l'ha colpito, in modo da non incoraggiare stati depressivi o altre condizioni psichiche negative anche ai fini terapeutici;

che le comunicazioni delle ASL hanno quindi generato in taluni casi gravi disagio e angoscia ai malati e ai loro parenti, configurandosi come grossolana intromissione della burocrazia in una sfera assai delicata di rapporti e di situazioni personali;

che risulterebbe che i responsabili delle ASL abbiano adottato tali procedure in osservanza di indicazioni di provenienza ministeriale, senza la possibilità di derogarvi,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il Ministero della sanità abbia vincolato le ASL a dare la comunicazione dell'esenzione dal *ticket* comprendente l'indicazione della patologia della quale il cittadino è affetto;

se non si ritenga che le ragioni di umanità nel trattare una persona affetta da malattia così come interpretate da familiari e medico curante siano da anteporre ad ogni altra considerazione burocratica;

se non si ritenga di disporre comunque con estrema urgenza un'azione volta ad impedire che almeno per le comunicazioni non ancora spedite si provveda con modalità più congrue al rispetto della sfera dell'intimità personale e familiare e delle sue autonome valutazioni, in particolare ad esempio valorizzando il ruolo del medico di famiglia.

(4-17812)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie.* – Premesso:

che, con precedenti atti ispettivi proposti a fronte di gravissimi abusi posti in essere ai danni di cittadini, in Calabria, in Abruzzo, a

Roma ed a Milano da uffici giudiziari e finanziari, strumentalizzati da soggetti istituzionali, s'era chiesto di sapere se i destinatari di detti atti fossero a conoscenza di quanto qui di seguito ancora una volta sintetizzato, e quali provvedimenti intendessero adottare per il ripristino della legalità a fronte del notevole allarme sociale suscitato da quei fatti che, rimasti impuniti, hanno indotto ad ipotizzare una mafia istituzionale, annidata in uffici pubblici piegati agli interessi privati dei responsabili;

che il dottor Francesco Montesi Righetti è stato inquisito insieme alla baronessa Francesca Sanseverino di Mercellinara, all'avvocato Paolo Nava, all'ingegner Paolo Santoro ed altri nel procedimento penale n. 1114/97 rgnr della procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, procedimento in relazione al quale, fin dal 1997, s'era esplicitamente, con richieste di tutela legale indirizzate all'autorità giudiziaria di Roma e Messina, esclusa l'esistenza dei fatti oggetto di indagini e in ogni modo la rilevanza penale degli stessi, e per l'ipotesi che, ciò nonostante, si fosse comunque voluto svolgere l'indagine s'era indicata come competente l'autorità giudiziaria di Avezzano o di Roma;

che il tribunale di Catanzaro, *ex* articolo 309 del codice di procedura penale, con sentenza emessa in data 22 ottobre 1998, accogliendo l'eccezione della difesa del dottor Montesi Righetti, ravvisava proprio la competenza territoriale della autorità giudiziaria di Roma e disponeva che alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma il procedimento di cui sopra, n. 1114/97 rgnr, fosse trasmesso;

che, nonostante quanto esposto al precedente capoverso, ad oggi il pubblico ministero di Catanzaro, pur non avendo proposto alcun ricorso avverso tale sentenza, non ha ottemperato ed il fascicolo è rimasto a Catanzaro; pertanto da quella data (22 ottobre 1998) ogni sua azione, almeno in quel procedimento, è da ritenersi illegale ed ogni successivo atto arbitrario è giuridicamente inesistente;

che, per i comportamenti sintetizzati ai precedenti capoversi, sia il pubblico ministero sia il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro sono stati deferiti al Consiglio superiore della magistratura i giudice per le indagini preliminari Marchianò ha poi rinunciato al procedimento astenendosi all'udienza preliminare del 27 ottobre 1999);

che è stata richiesta anche una indagine su quei comportamenti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Messina (n. 1236/99 2gnr) competente a giudicare dei reati compiuti da magistrati operanti presso il tribunale di Catanzaro;

che nelle numerose interrogazioni ed interpellanze parlamentari (richiamate nei precedenti capoversi) originate dai fatti sopra enunciati è stata ipotizzata l'esistenza di una vera e propria «mafia istituzionale», operante in Catanzaro; ed oltre a ciò, sugli stessi fatti e per altri ad essi collegati, sono pendenti documentate denunce presso la Commissione parlamentare bicamerale antimafia;

che, a seguito delle denunce relative ai fatti di cui al procedimento n. 1114/97 rgnr presso la procura di Catanzaro, il sostituto procuratore presso il tribunale di Messina dottor Mango ha avviato un'indagine penale

sollecitata a carico dei pubblici ministeri di Catanzaro dottor De Magistris, dottor Baccaglini ed altri (n. 1236/99 N.R.) disponendo con atti del 10 marzo 1999 e del 12 maggio 1999 l'acquisizione di tutta la documentazione istruttoria;

che nel frattempo – avendo il dottor Francesco Montesi Righetti presentato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Avezzano denuncia sui fatti di cui al procedimento n. 1114/97 rgnr della procura presso il tribunale di Catanzaro, nonchè copia integrale degli atti di tale procedimento, perchè si indagasse su di essi in modo indipendente ed imparziale – in data 19 novembre 1998 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avezzano dottor Montinaro, il quale aveva aperto autonomo procedimento col n. 467/98 rgnr trasmetteva gli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ravvisando anch'egli la competenza territoriale di Roma;

che in data 19 novembre 1998 l'avvocato Giosuè Bruno Naso del foro di Roma altro difensore del dottor Francesco Montesi Righetti, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale provvedeva a mettere in mora il pubblico ministero di Catanzaro ingiungendogli di ottemperare alla sentenza emessa dal suo stesso tribunale, ma questi non eseguiva ciò nemmeno allo scadere dei 30 giorni dalla diffida;

che a seguito di quanto esposto al capoverso precedente e dopo un colloquio dell'avvocato Naso col consigliere dottor Porcelli, procuratore generale presso la corte d'appello del tribunale di Catanzaro (colloquio nel corso del quale il dottor Porcelli affermava di essere al corrente di quanto segnalatogli e di avere già provveduto ad inviare ogni atto al Consiglio superiore della magistratura), il dottor Francesco Montesi Righetti doveva subire le conseguenze di ulteriori indagini illegali proseguite dal pubblico ministero «incompetente»;

che per le ulteriori indagini di cui al precedente capoverso (che, se mai giustificate, avrebbero dovuto e dovrebbero essere svolte dall'autorità giudiziaria di Roma, secondo quanto stabilito nella sentenza del 22 ottobre 1998) il dottor Montesi Righetti inoltrava altra denuncia «-» querela alla procura della Repubblica presso il tribunale di Messina e presentava esposto dal medesimo contenuto al Consiglio superiore della magistratura; puntualmente, quanto inutilmente, il dottor Francesco Montesi Righetti ha altresì provveduto ad inoltrare documentate denunce e querele nei confronti di coloro le cui dichiarazioni – fossero esse false o solo imprecise – sono state strumentalmente usate dagli inquirenti nel procedimento n. 1114/97 rgnr, della procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro;

che con informativa n. 20420 del 31 luglio 1998 il comandante del gruppo repressione frodi della Guardia di finanza di Catanzaro (capitano Michele Di Cesare) rendeva palese un'altra illegalità, sollecitando al pubblico ministero dottor Luigi De Magistris l'autorizzazione a trasmettere atti istruttori di procedimento ancora in fase istruttoria «agli organi di stampa», fatto che puntualmente avveniva già a partire dal 1° agosto 1998 quando numerosi quotidiani e notiziari televisivi parlavano della vi-

ceda di cui al procedimento n. 1114/97 rgnr procura della Repubblica tribunale di Catanzaro in modo del tutto inesatto e parziale, provando l'esistenza di un vero e proprio *feeling* con tale rappresentante della Guardia di finanza e con la procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, con un'informazione data a senso unico che riportava interi brani stralciati dalla «notizia di reato» addirittura giorni prima che di questa avessero conoscenza gli stessi indagati;

che per la mancata attivazione di organi di controllo amministrativi e giudiziari (anche solo in sede disciplinare) la procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro continua le indagini, ormai al di fuori della legge e contro una disposizione collegiale del suo stesso tribunale, spendendo miliardi dei contribuenti ed operando una serie di atti di pura intimidazione giudiziaria, giuridicamente nulli, miranti a causare il maggior danno economico possibile agli indagati ed alla loro immagine professionale e morale; per il conseguimento di tal fine è indispensabile l'affiancamento della stampa, degli altri organi di informazione e dei competenti enti e pubbliche autorità nei rispettivi settori giudiziario, amministrativo e tributario; pertanto il danno creato all'imprenditoria delle regioni meridionali ed alla possibilità per gli imprenditori e professionisti, così perseguitati, di avviare iniziative dirette alla creazione di occasioni di lavoro onesto e dignitoso è semplicemente incalcolabile;

che, nell'ottica sintetizzata ai precedenti capoversi, il pubblico ministero di Catanzaro (dottor Federica Baccaglioni) ha emesso, in data 10 maggio 1999 (essendo stata dichiarata la sua incompetenza con sentenza del tribunale di Catanzaro, non opposta, sin dal 22 ottobre 1998) un'illegittima autorizzazione al nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Catanzaro «all'utilizzo ed alla trasmissione agli uffici competenti ai fini fiscali» (allegato 48) di atti istruttori sui quali ormai da sette mesi non aveva più nè la disponibilità nè la giurisdizione competendo essi, come stabilito dalla richiamata sentenza, alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ed all'eventuale polizia giudiziaria da tale procura di Roma delegata, non certo alla Guardia di finanza di Catanzaro;

che a seguito di tale illecita «autorizzazione», la Guardia di finanza di Catanzaro provvedeva ad emettere uno strumentale, illegittimo ed infondato processo verbale di constatazione per violazione della legge 23 dicembre 1986, n. 898» ed inviava a numerosi enti della pubblica amministrazione atti istruttori illegalmente trattenuti, in quanto non più nella loro legale e giuridica disponibilità sin dal 22 ottobre 1999, data della sentenza non opposta dello stesso tribunale di Catanzaro;

che, oltre a quanto esposto nei precedenti capoversi, lo stesso pubblico ministero Baccaglioni, in spregio di una sentenza non opposta del suo stesso tribunale, ha richiesto il rinvio a giudizio degli indagati ed ha proseguito le indagini ad oltre due anni dal loro inizio e dopo l'illegittima richiesta di rinvio a giudizio, stralciando due informative dagli atti del procedimento ed aprendo «due autonomi procedimenti nei confronti di

ignoti (*sic!*) a mod. 44» (allegato 49), ignoti che sono poi gli stessi soggetti e per le stesse ipotesi di reato;

che a questo punto l'azione dei dipendenti del Ministero della giustizia degli uffici di Catanzaro si è saldata con quella dei dipendenti del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate di Catanzaro, operanti in simbiosi con gli appartenenti alla Guardia di finanza utilizzati come sopra specificato contro cittadini, imprenditori e professionisti, privati quanto meno del diritto a essere giudicati in una causa trattata imparzialmente da tribunale indipendente e imparziale, individuato, con la sentenza del 22 ottobre 1998, nel tribunale di Roma;

che inoltre i funzionari di cui sopra, sulla base di situazioni assolutamente false e, comunque in fase di accertamento, sia pure illegale per l'incompetenza dell'organo inquirente di Catanzaro, e solo all'evidente fine di concorrere in quell'azione preordinata a danneggiare il dottor Montesi Righetti, la dottoressa Francesca Sanseverino di Marcellinara, e gli altri con essi accusati, hanno emesso due avvisi «di accertamento» con i numeri 801641/99 e 801642/99, entrambi il 3 novembre 1999, con i quali addirittura si richiede il pagamento di oltre 2 miliardi, sul presupposto di una evasione ipotizzata su fatti mai esistiti, e oltre che documentalmente smentiti annullati dalla contraddittorietà dei due accertamenti, emessi, a questo punto, con l'evidente fine di perpetrare l'ennesima azione di intimidazione con sinergie illegali di giustizia e finanze deviate, il che è particolarmente grave in quanto è intervenuto successivamente a diffida inoltrata allo stesso ufficio, personalmente al «... direttore dell'ufficio delle entrate di Catanzaro» ed al «... direttore regionale delle entrate della regione Calabria» (diffidandolo/i) dall'intraprendere, in base a documentazioni illegalmente trasmesse e ad atti giuridicamente illegittimi, peraltro su mere ipotesi di reato formulate da un pubblico ministero e da organi di polizia giudiziaria indagati e dichiarati incompetenti con sentenza del loro stesso tribunale, sentenza anche confortata da medesima decisione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avezzano dottor Montinaro, atti non avallati nel merito da alcuna sentenza od anche da una sola fase di giudizio, e fino a quando non sarà accertata la verità in merito ai fatti segnalati, qualsiasi azione che possa arrecare ulteriore danno o pregiudizio al dottor Francesco Montesi Righetti, alle ditte Bruttium Uvae srl, Consorzio Mercurio, Azienda agricola Enrichetta Lucifero, Coma Sud srl ed alle altre persone fisiche e giuridiche già indagate nel procedimento di cui sopra;

che quanto sopra esposto, fra l'altro, viola palesemente il diritto dei cittadini a un giudizio imparziale, in una sede diversa da Catanzaro per la celebrazione del processo, nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; l'articolo 6 della Convenzione stabilisce infatti, sotto il titolo che riconosce il «diritto a un processo equo» che «1 - Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente e imparziale, costituito dalla legge, che deciderà sia in ordine alle controversie sui suoi diritti ed obbligazioni di natura civile...»; da qui il diritto di

proporre, in applicazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella parte in cui dispone per l'esame imparziale della causa «... da parte di un tribunale indipendente e imparziale... che deciderà ... in ordine alle controversie sui suoi diritti ed obbligazioni di natura civile...»,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano adottare per porre fine alla segnalata gravissima, diffusa situazione di illegalità, con violazione anche della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di sentenza che ha deciso sulla competenza del tribunale di Roma, rimasta in-seguita, resa possibile da una associazione di soggetti appartenenti a diversi rami dell'amministrazione dello Stato, in danno di cittadini, sfruttando la forza intimidatoria del vincolo gerarchico burocratico e lo stato di assoggettamento e di omertà, con evidente materializzazione delle previsioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice di procedura penale;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dare avvio ad un'indagine indipendente volta a verificare i danni erariali conseguenti al complesso di azioni illegali sintetizzate in premessa ed a identificarne i responsabili per i doverosi risarcimenti allo Stato.

(4-17813)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il soldato Foresti Willi Eros, nato a Rovigo l'8 gennaio 1972, è deceduto l'11 marzo 1993 a seguito di complicanze da meningite;

che dal verbale, modello ML/AB n. 3376 del 27 luglio 1998, si evince un parere favorevole per l'avvio della causa di servizio da parte della commissione medica ospedaliera del Centro militare di medicina legale di Verona;

che a tutt'oggi non è stato ancora riconosciuto l'equo indennizzo ed il riconoscimento della pensione privilegiata,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che, di fatto, impediscono dopo molti anni dal decesso del soldato Foresti Willi Eros la chiusura dell'istruttoria ed il riconoscimento delle istanze presentate dai familiari;

se la Direzione generale per il personale militare si sia adoperata per rendere operativi i risultati dell'indagine medica della commissione medico ospedaliera del centro militare di medicina legale di Verona del 27 luglio 1998, in merito al decesso del soldato Foresti Willi Eros.

(4-17814)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in relazione alle indagini compiute dalla procura militare di Torino a carico dei generali Domenico Tria, Carmine Fiore e del colonnello Adolfo Grosoli, di cui si legge su «La Repubblica» del 10 gennaio 2000, circa le accuse di peculato militare in concorso, quali siano state le indagini compiute a suo tempo sui fatti dal Ministero della difesa e se tali fatti fossero stati resi noti alle commissioni di avanzamento.

Si chiede infine di sapere se, alla luce dei fatti emersi, il Ministro non ritenga necessario disporre una inchiesta per verificare come vengano effettuate le valutazioni del personale, tenendo altresì conto che vicende come questa sono certamente assai negative per l'immagine di un Esercito così detto professionale e per i riflessi che tutto ciò avrà sull'arruolamento di volontari.

(4-17815)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

in relazione al processo tenutosi a Lucca per la morte dei tre paracadutisti, Claudio Triches, Fabrizio Falcioni e Claudio Capellini, a causa di un lancio rapido, processo che ha visto coinvolto anche il generale Bruno Loi, ex comandante della brigata Folgore, come sia stata possibile la promozione al grado superiore di personale coinvolto nella vicenda ed in particolare perchè le commissioni d'avanzamento non abbiano quanto meno sospeso il giudizio, in attesa dell'esito del processo, tenuto conto che i fatti sono avvenuti tra il luglio '94 e il dicembre '96;

se le famiglie dei paracadutisti morti verranno risarcite nella stessa misura stabilita per i familiari di coloro che sono periti nella sciagura della funivia del Cermis;

quali provvedimenti disciplinari siano stati adottati nei riguardi del personale per il quale sono emerse delle responsabilità collegate al lancio rapido e quali disposizioni siano state prese per la sicurezza del personale paracadutista.

(4-17816)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

in seguito alla morte dell'aviere Damiano Bilato, avvenuta a Padova il 1º gennaio 2000, se si tratti di suicidio, come è stato dichiarato, o di altra causa;

perchè non fossero state prese adeguate disposizioni per evitare il drammatico fatto;

quale sia stata la dinamica degli eventi che hanno preceduto la morte dell'aviere;

se siano stati adottati provvedimenti disciplinari relativi alla vicenda.

(4-17817)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* – Premesso:

che il gruppo tecnico istituito dal prefetto di Napoli con relazione del 4 gennaio 2000 ha accertato che il sistema di raccolta del percolato della discarica di rifiuti solidi urbani di difesa grande di Ariano Irpino non era sufficiente, e si consigliava di attivare tutte le azioni mitigative per evitare la possibile fuoriuscita di percolato;

che nel maggio 1998, a seguito di una notevole fuoriuscita di percolato confluita nel fiume Cervaro, la discarica fu sottoposta a sequestro giudiziario;

che nel gennaio 1999 si è ripetuta la fuoriuscita di percolato dalla discarica,

si chiede di sapere:

quali cause abbiano determinato l'inefficienza del sistema di raccolta del percolato;

quali siano le azioni mitigative che possano evitare la possibile fuoriuscita di percolato;

se allo stato attuale il percolato non penetri nel sottosuolo tanto da inquinare le falde acquifere, visto che più volte le analisi dell'acqua dei pozzi-spia della discarica hanno segnalato una forte presenza di cloruri e solfati e se detti valori siano da attribuire ad eventuale inquinamento proveniente dalla discarica e provocato anche dalla presenza di notevoli quantità di rifiuti pericolosi.

(4-17818)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che sabato 8 gennaio 2000, alle ore 19,30 circa, nel carcere di Rebibbia, il detenuto Mario Tocca Proietti veniva colto da malore nella sua cella;

che, nonostante i sintomi descritti dal detenuto potessero far pensare ad un pre-infarto, lo stesso veniva accompagnato a piedi fino al reparto infermeria «G6» e, dopo una breve e sbrigativa visita, veniva rinvio, a piedi, al suo reparto «G9»;

che, a quanto risulta, gli unici provvedimenti presi sono stati la somministrazione di alcune gocce ed una iniezione, ma non è stato sottoposto all'elettrocardiogramma, pur in presenza di sintomi collegati ad un disturbo cardiaco; rientrato in cella veniva nuovamente colto da malore e, dopo un massaggio cardiaco, è stato trasportato di nuovo all'infermeria del «G6»; quindi ne veniva disposto l'immediato ricovero all'ospedale Sandro Pertini dove giungeva cadavere;

che nel luglio scorso era deceduto il detenuto Giuseppe Vannetello, affetto da cardiopatia cronica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi urgente verificare le cause che hanno portato alla morte del detenuto Mario Tocca Proietti ed individuare se le responsabilità siano da ricercare nell'area sanitaria e/o nella direzione del carcere.

(4-17819)

VALENTINO, MEDURI, BEVILACQUA, BATTAGLIA, PEDRIZZI, RECCIA, MARRI, PACE, MONTELEONE, CAMPUS. – *Ai Mi-*

nistri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della difesa e della giustizia. – Premesso:

che nella notte fra il 2 e il 3 gennaio 2000, in Gioia Tauro (Reggio Calabria), veniva consumato un attentato alle strutture di un'azienda agricola di proprietà del signor Saverio Genoese Zerbi;

che i danni provocati (incendio di manufatti e furto di numerosi mezzi meccanici) erano relevantissimi e che, certamente, i criminali hanno agito indisturbati per un ampio lasso di tempo;

che l'azienda in questione confina con la strada provinciale Gioia Tauro-Rizziconi, talchè non può non cogliersi con quanta spregiudicatezza abbiano agito i protagonisti di tale vicenda delittuosa;

che tale spregiudicatezza rivela un'intensità criminale particolarmente elevata per cui appare indispensabile impegnare in quell'area idonee risorse di uomini e mezzi, per evitare che episodi analoghi si ripetano ponendo, di conseguenza, a repentaglio anche l'incolumità dei numerosi soggetti che sistematicamente percorrono quelle strade in ogni ora del giorno e della notte,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano avviare per evitare che analoghi episodi possano verificarsi e come intendano controllare quel territorio dove sistematicamente si registrano episodi di grande valenza delittuosa che suscitano costante preoccupazione, tormento ed inquietudine in coloro che colà risiedono ovvero siano titolari di interessi.

(4-17820)

BEVILACQUA, MARRI, PACE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il Ministero della pubblica istruzione ha indetto per il 4 aprile 2000 il concorso per selezionare 150.000 tra insegnanti delle scuole materne, elementari, medie e superiori in servizio di ruolo da almeno dieci anni alla data della scadenza della presentazione delle domande;

che il megaconcorso dovrebbe avere, secondo una prima stima effettuata dal Ministero della pubblica istruzione, circa 530.000 potenziali candidati, ma solo 150.000 di questi, cioè 1 su 3, supereranno le prove;

che il dubbio di incostituzionalità sul bando di concorso è sembrato fondato all'ex Presidente della Corte costituzionale, Vincenzo Ciaianello, il quale condivide il sospetto di un elemento ingiustamente discriminatorio nei criteri di selezione previsti dal concorso;

che ci dovrebbe essere un parametro uguale per tutti a livello nazionale, mentre il mirare a un criterio irragionevole, che provoca una disparità di trattamento, potrebbe generare un contrasto con l'articolo 3 della Costituzione che prevede l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge;

che, infatti, verrebbero lasciati fuori numerosi e validi insegnanti di ruolo; infatti, il comma 5 dell'articolo 38 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola prescrive che la maggiorazione retributiva pari a 6.000.000 di lire annue lorde è assegnata ai docenti che, nel

limite del 20 per cento complessivo degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato in servizio in ciascuna provincia al 31 dicembre 1999, abbiano superato una «procedura concorsuale selettiva», la cui indizione era prevista entro il 15 novembre 1999, attraverso la emanazione di un'ordinanza ministeriale;

che, in riferimento al tipo di prove previste, costringere docenti già da anni in servizio a sottoporsi a selezione per accedere all'aumento stipendiale è da considerarsi sadico e umiliante, mentre il concetto di carriera dovrebbe essere altra cosa;

che è impensabile che, al fine di sanare la situazione che vede la classe docente priva di adeguati riconoscimenti economici, si possa indire un concorso come quello in oggetto che, piuttosto, genererà l'ennesima disparità di trattamento a danno della competenza e della professionalità;

che giova altresì sottolineare l'impegno economico che lo svolgimento di tale megaconcorso implicherà, considerati il notevole sforzo organizzativo per la costituzione delle circa 1.500 commissioni necessarie, il reclutamento e la nomina dei 62.000 commissari e dei 1.500 presidenti,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover urgentemente rivedere tale procedura intervenendo con sostanziali modifiche sul meccanismo regolamentare, al fine di renderlo più compatibile con le esigenze di una classe docente già ampiamente mortificata nelle sue aspettative.

(4-17821)

CADDEO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1999 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 novembre 1999 contenente il regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

che il provvedimento attiva la riduzione di 200 lire al litro del combustibile e costituisce un beneficio molto atteso dalle popolazioni non servite dalle reti di metanizzazione;

che sulle procedure pratiche da seguire per ottenere l'accesso al beneficio pesa però la circolare n. 79/UDC-CM del 14 aprile 1999, antecedente quindi alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica, emanata dalla Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi;

che il meccanismo introdotto dalla circolare prevede il rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria delle 200 lire al rivenditore del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto quando questi dimostri d'aver già fornito con il prezzo scontato il combustibile al consumatore;

che la procedura appare lunga e dai tempi incerti e provoca una notevole esposizione finanziaria ed un aggravio della gestione amministrativa dell'azienda costretta a particolari annotazioni nelle fatture e sui do-

cumenti di accompagnamento per individuare esattamente il beneficiario, le forniture fatte ed il credito corrispondente;

che la situazione appare particolarmente penalizzante per i rivenditori della Sardegna perchè l'isola è nella sua interezza priva di metanizzazione, con molte aziende che devono ricorrere al credito bancario per anticipare ai propri clienti parte del costo del riscaldamento;

che esiste il rischio serio che il beneficio della riduzione di 200 lire al litro possa alla fine non essere applicato nell'isola;

che il problema potrebbe essere risolto utilizzando metodi alternativi di pagamento come quello previsto da un'altra circolare, la n. 214 del 4 novembre 1999, che per quanto riguarda l'olio combustibile per uso industriale consente l'immissione in consumo con l'accisa ridotta,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere per semplificare le procedure di utilizzazione del beneficio della riduzione di 200 lire del prezzo del gasolio di riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto;

se non si intenda consentire l'immissione in consumo del combustibile con l'accisa ridotta.

(4-17822)

MANCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che sul quotidiano «La Stampa» dell'11 dicembre 1999 (pagina 36 - cronache di Torino) è comparso un articolo con titolo: «Premio della città» al gruppo del Politecnico. Grazie a questi docenti la verità sul caso Ustica. Con le loro perizie ricostruiti i fatti dell'80: il DC9 abbattuto in una battaglia aerea, all'interno di detto articolo compariva la notizia circa il conferimento, ai professori-docenti universitari torinesi Franco Algostino, Claudio Cancelli, Mario Pent, Angelo Tartaglia e Mario Vadalchino, del premio in titolo per aver «contribuito a dare gli strumenti all'Associazione parenti delle vittime onde aprire la prima breccia nel "muro di gomma" fatto di omertà, di prove cancellate, di depistaggi e costruito da un'abile regia per impedire di scoprire quanto accaduto "nel cielo di Ustica" al velivolo I-TIGI dell'Itavia la sera del 27 giugno 1980»; considerato:

che il riconoscimento di cui sopra ha certamente avuto l'avallo delle autorità comunali ed accademiche;

che le conclusioni scientifiche, formulate dai citati professori, in qualità di periti di parte civile costituita dai parenti delle vittime (e sostenenti sia l'abbattimento del DC9) tramite missile sia l'esistenza di una vera e propria battaglia aerea) risultano essere in netto contrasto con le risultanze alle quali sono giunti i colleghi peritali nominati dallo stesso giudice istruttore Priore;

che si è provocato, in tal modo, il coinvolgimento del prestigioso Politecnico, esponendolo a pesanti e pubbliche critiche circa l'attendibilità e la credibilità dei suoi docenti, nonchè di quella propria dell'istituto;

che la premiazione pubblica è avvenuta al Palazzo civico di Torino per mano del sindaco Valentino Castellani, il quale ha così patrocinato il conferimento di un premio, avallando, a sua volta, in modo formale, le risultanze peritali dei cinque professori-docenti che risultano, invece, in contrasto con le risultanze dei colleghi peritali d'ufficio voluti dallo stesso giudice istruttore;

che quanto sopra ha provocato la diffusione di notizie non rispondenti al vero in ordine alla causa della tragedia di Ustica, appunto ancora tutta da individuare;

che le autorità governative e prefettizie hanno il dovere, in nome della precipua funzione di controllo, di intervenire sulle autorità amministrative onde evitare che, attraverso iniziative completamente al di fuori delle proprie attribuzioni, si invada la competenza giudiziaria con un messaggio lanciato alla pubblica opinione,

si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto riportato dal quotidiano «La Stampa» nell'articolo sopra indicato;

come e perchè sia stato consentito, ove il tutto risulti vero, alle autorità comunali ed accademiche di avallare il riconoscimento in argomento anticipando le risultanze di un processo ancora da iniziare e quindi senza alcuna verifica giudiziale;

quali misure e provvedimenti si intenda prendere in relazione alla premiazione pubblica avvenuta per mano del sindaco Valentino Castellani;

come il Governo, infine, intenda assicurare, in relazione al caso Ustica ed in relazione a quanto previsto dal codice di procedura penale (per il periodo compreso tra il termine dell'azione inquirente e l'inizio del rito processuale), le garanzie procedurali-processuali in modo imparziale e completo per tutte le parti in causa nel caso Ustica, senza che l'opinione pubblica e gli stessi giudici continuino a subire o siano oggetto di indebite pressioni o strumentalizzazioni da parte dei *media*, sulla scorta dei fatti promossi da enti pubblici o da una o più parti di quelle coinvolte od interessate.

(4-17823)

BONFIETTI, PASQUINI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che notizie di stampa, con particolare riferimento alle interviste rilasciate dall'assessore alla cultura del comune di Bologna Marina Deserti nel corso dei mesi scorsi, riferiscono di ritardi nel completamento dei lavori di restauro e ripensamenti circa la destinazione dei beni immobili che figurano nel protocollo di intesa relativo alle iniziative per Bologna capitale europea della cultura (in particolare l'ex Sala borsa, l'area ex Manifattura dei tabacchi e gli immobili della chiesa e del convento di Santa Cristina);

che più recenti notizie pubblicate sulle edizioni bolognesi dei quotidiani «Il Resto del Carlino» e «La Repubblica» riferiscono della deci-

sione della giunta comunale di Bologna di procedere alla vendita del convento di Santa Cristina all'Università degli studi di Bologna;

che in risposta ad un'interpellanza sull'oggetto in questione l'assessore al bilancio del comune di Bologna ha prodotto copia di una comunicazione del segretario generale reggente del comune (PGN n. 187428 del 16 dicembre 1999) nella quale viene riportato l'orientamento «di massima favorevole» della giunta di Bologna alla vendita del bene;

che il protocollo di intesa sottoscritto, in data 2 aprile 1998, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero per i beni e le attività culturali dalla regione Emilia-Romagna, dalla provincia di Bologna, dal comune di Bologna, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna e dall'Università degli studi di Bologna, al fine di ampliare l'offerta formativa e qualificare gli interventi e le manifestazioni per Bologna città europea della cultura per l'anno 2000, ha individuato due ambiti di intesa e collaborazione tra tutte le parti in causa: uno relativo alle infrastrutture ovvero ai progetti architettonici ritenuti prioritari e alle loro destinazioni culturali, l'altro relativo alle attività culturali;

che nel medesimo protocollo di intesa è stato considerato tra gli altri prioritario il recupero architettonico della chiesa e del convento di Santa Cristina, destinati all'utilizzo da parte della biblioteca nazionale delle donne, prestigiosa istituzione in ambito nazionale ed internazionale, nonchè per le attività museali ed espositive degli istituti storici del Risorgimento, della Resistenza e della storia contemporanea;

che in base alla normativa vigente (testo unico dei beni culturali e ambientali approvato dal Consiglio dei ministri in via definitiva il 22 ottobre 1999, articolo 55, comma 1, lettera *a*) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato e alle regioni è soggetta a preventiva autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

che il senso del protocollo di intesa riguarda in modo organico il processo di recupero e destinazione di uso ai servizi culturali per la città, in un progetto complessivo di promozione della città di Bologna a luogo di eccellenza sul piano nazionale per quanto attiene l'offerta culturale;

che inoltre il protocollo risulta sottoscritto da un insieme di soggetti istituzionali costituiti in «Comitato per Bologna 2000» che diventa dunque il luogo unitario delle decisioni che investono l'insieme delle iniziative connesse a Bologna capitale della cultura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le sue valutazioni generali circa i medesimi;

quali siano in particolare le valutazioni del Ministero circa i seguenti punti:

pertinenza di una decisione unilaterale (in particolare del comune di Bologna) da parte dei soggetti contraenti il protocollo di intesa;

rispondenza delle decisioni che il comune di Bologna ha in animo di intraprendere alla normativa vigente relativa alla alienazione dei beni culturali di proprietà di enti locali;

possibilità di separare l'intervento di restauro del bene dalla destinazione d'uso sancita dal protocollo d'intesa;

progressivo processo di svuotamento del senso, delle finalità e del progetto generale connesso agli interventi a Bologna capitale europea della cultura e sanciti dal protocollo di intesa;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per avere un quadro di certezze in merito alle decisioni dei vari soggetti contraenti il protocollo di intesa, con particolare riferimento al rispetto degli impegni tra essi concordati, per tutelare le prerogative del Ministero per i beni e le attività culturali circa le materie di sua competenza ed infine per salvaguardare lo spirito complessivo degli interventi connessi a Bologna capitale europea della cultura così come sancito nelle premesse al protocollo di intesa.

(4-17824)

CURTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per conoscere:

quali iniziative nell'immediato si intenda assumere per ovviare alle difficoltà operative determinate dal passaggio, sin dal 1° gennaio 2000, delle competenze dalle province allo Stato per ciò che riguarda i bidelli delle scuole materne ed elementari, fatto che ha determinato gravissimi disagi in moltissime scuole della provincia di Brindisi e la reazione di numerose famiglie a causa delle precarie condizioni di controllo degli alunni, della carenza dei minimi requisiti di igienicità delle stesse strutture scolastiche e dei ritardi con i quali si è provveduto all'avviamento al lavoro del personale ausiliario;

se non si ritenga quindi di dover accertare eventuali responsabilità o palesi imperizie nella gestione di questa importante fase.

(4-17825)

CURTO. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere se non ritenga di dover attivare una specifica inchiesta ministeriale al fine di appurare se la morte del marinaio Nicola Tranfaglia, avvenuta nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 2000, pare per suicidio, sia stata determinata da fattori imputabili all'instirpabile cultura del «nonnismo».

(4-17826)

MANTICA, CARUSO Antonino. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il 22-23 giugno 1999 il sindaco di Vimercate, (Milano), signor Brambilla, e un suo assessore hanno effettuato un viaggio di «studio» ad Amsterdam, organizzato da una azienda privata di compostaggio, ma pagato dalle casse comunali;

che successivamente alcuni giornali hanno stigmatizzato le spese sostenute (lire 450.000 a testa per camera) riportando le dichiarazioni critiche di un consigliere d'opposizione;

che in data 13 dicembre lo stesso sindaco e la sua giunta hanno deciso di querelare per diffamazione gli stessi organi di stampa e delibe-

rato un impegno comunale per spese legali di 10 milioni di lire a tutela della propria immagine,

gli interroganti chiedono di sapere cosa si intenda fare:

per tutelare il diritto alla libertà d'informazione e di stampa quando, come in questo caso, sia evidente e agli atti l'assoluta correttezza nell'esposizione dei fatti e dei commenti;

se non si ritenga che in questa denuncia si celi un attacco gravissimo non solo alla libertà di stampa ma anche alla libertà di espressione politica delle opposizioni e alla loro funzione democratica di controllo sugli atti amministrativi;

se si ritenga possibile e lecito difendere interessi personali o politici sfruttando denaro pubblico.

(4-17827)

PEDRIZZI. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che il consiglio comunale di Cisterna di Latina con deliberazione n. 6 del 10 luglio 1999 – dichiarata immediatamente eseguibile – ha convalidato l'elezione del signor Mauro Carturan a sindaco di Cisterna di Latina, comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

che, però, essendo il Carturan medico convenzionato per la medicina generale dal 31 luglio 1997 con l'ASL di Latina, si è configurata la causa di incompatibilità prevista dall'articolo 8, punto 2 della legge n. 154 del 23 aprile 1981, secondo cui il professionista convenzionato con le unità sanitarie locali non può ricoprire la carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, che di fatto concorre a costituire l'unità sanitaria locale con cui è convenzionato;

che, inoltre, sempre secondo quanto stabilito ai sensi della legge n. 154 del 1981, al successivo articolo 9, la causa di incompatibilità non avrebbe avuto effetto se il signor Mauro Carturan, entro dieci giorni dalla data in cui diveniva esecutiva la sua nomina a sindaco, avesse cessato le funzioni di medico convenzionato; viceversa, è risultato che il Carturan non ha ottemperato alla prescrizione del suddetto articolo 9; infatti, la sospensione della convenzione tra la ASL di Latina ed il Carturan è sostanzialmente intervenuta con decorrenza dal 12 agosto 1999, oltre i termini (dieci giorni dalla esecutività della nomina) previsti per legge;

che tale vicenda è stata legalmente denunciata al tribunale di Latina, diventando oggetto di contenzioso (causa civile iscritta al n. 4317) tra i signori Cirilli, Tomassini, Carletti, Bordin, Di Leo, Cicchitti ed il dottor Carturan;

che il tribunale di Latina si è pronunciato a favore del sindaco Carturan, dichiarando la normativa dell'articolo 8 della legge n. 154 del 1981 inapplicabile perchè, per effetto della riforma sanitaria introdotta dalla legge 23 dicembre 1992, n. 421, e del decreto legislativo n. 502 del 1992, le unità sanitarie locali sono state soppresse e sostituite con le aziende sanitarie locali, enti strumentali alle regioni, completamente distinte e nuove rispetto alle USL previste dal citato articolo 8, nella ge-

stione delle quali è esclusa l'ingerenza dei comuni, è ridotta l'influenza del singolo comune ed è molto flebile il rapporto tra il comune e la ASL;

che, a seguito della sentenza di cui sopra, la controparte ha presentato ricorso alla corte di appello di Roma, richiedendone la censura;

che, infine, in data 16 dicembre la corte di appello di Roma, prima sezione civile, in riforma della sentenza del tribunale di Latina del 23 settembre, 4 ottobre 1999, si è pronunciata dichiarando «... (omissis) ... l'incompatibilità di Mauro Carturan a ricoprire la carica di sindaco del comune di Cisterna di Latina» (sentenza n. 3748/99);

che le motivazioni addotte dalla corte di appello di Roma sono le seguenti: «... (omissis) ... Le censure sono fondate perchè, come si è già detto, è costituzionalmente legittima, come ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 6080 del 1994, ed è operante l'incompatibilità prevista dall'articolo 8 perchè ha lo scopo di garantire il regolare svolgimento delle funzioni pubbliche e di evitare la conflittualità anche potenziale di interessi privati – di cui possono essere portatori i medici convenzionati – con le esigenze pubblicistiche relative alla correttezza dei rapporti tra regioni, comuni e le USL. La possibile conflittualità di interessi in effetti sussiste perchè l'articolo 3, 14° comma, del decreto legislativo n. 502 del 1992 prevede varie competenze dei sindaci anche nella nuova organizzazione in aziende delle USL, quali la definizione delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica regionale, l'esame dei bilanci, le relative osservazioni, la verifica dell'andamento generale dell'attività, la definizione dei piani programmatici. Non può sostenersi, quindi, che l'articolo 8 non sia applicabile ai rapporti di convenzioni con le ASL e che l'articolo 8 sia stato implicitamente abrogato per nuova disciplina della materia» e ancora «... (omissis) ... Neanche può sostenersi, come è affermato dalla circolare del Ministero dell'interno del 13 aprile 1995 prodotta dal difensore del Carturan, che essendo trascorsi i termini stabiliti dall'articolo 1, n. 4, della legge n. 590 del 1994 per il riassetto organico e funzionale delle USL, la nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 502 del 1992 abbia abrogato tacitamente l'articolo 8 della legge n. 154 del 1981 ... (omissis) ...»; relativamente allo specifico e fondamentale punto della decorrenza dei termini, la corte di appello ha, inoltre, dichiarato: «... (omissis) ... Il Carturan per eliminare la causa di incompatibilità non poteva avvalersi della decorrenza del termine stabilita dall'articolo 20 della legge n. 256 del 1999 "... dalla data di notificazione del ricorso ...". L'articolo 20 è, infatti, entrato in vigore successivamente all'elezione del Carturan e conseguentemente non è applicabile nella fattispecie» (sentenza n. 3748/99);

che la corte di appello ha in ultimo precisato di non poter provvedere alla dichiarazione di intervenuta decadenza del Carturan dalla carica di sindaco, richiesta dal pubblico ministero e dagli appellanti, in quanto la legge prescrive che sia compito del consiglio comunale, a conclusione del procedimento in base all'articolo 7, commi dal 3 all'8, della legge n. 154 del 1981, dichiarare la decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità: «... (omissis) ... La decadenza quale conseguenza dell'incompa-

tibilità dovrà essere dichiarata, quindi, nella sede amministrativa» (sentenza n. 3748/99);

che il consiglio comunale di Cisterna, convocato in seduta straordinaria il giorno 15 gennaio 2000, ha rinnovato – a maggioranza – la presa d'atto della eleggibilità del sindaco Carturan aprendo con ciò formale conflitto, illegittimo ed insostenibile, con la corte di appello che ne aveva dichiarato l'intervenuta decadenza;

che ogni tentativo dilatorio della presa d'atto della intervenuta decadenza è destinato a produrre sicuri danni erariali all'amministrazione locale, atteso il vizio di illegittimità dei deliberati successivi alla sentenza della corte di appello innanzi citata,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda disporre al fine di indurre i consiglieri comunali a prendere atto delle motivazioni di decadenza addotte dalla corte di appello e di invitare il segretario generale del comune di Cisterna di Latina a non sottoscrivere atti illegittimi.

(4-17828)

CASTELLANI Pierluigi. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che la riforma dell'amministrazione finanziaria, attraverso la costituzione delle previste quattro agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, presuppone l'ingresso nell'amministrazione di energie giovani particolarmente preparate e motivate che soltanto con le procedure concorsuali possono essere reperite;

poichè il Ministero delle finanze è, tra le amministrazioni dello Stato, quella che più di altre ha attivato di recente procedure concorsuali di assunzione,

si chiede di conoscere quale risultato abbiano ottenuto le sopracitate procedure soprattutto per l'assunzione di personale laureato qualificato ed in particolare per quale motivo non si sia provveduto alla copertura di tutti i posti disponibili di organico per la qualifica di «ingegnere direttore» di cui al concorso bandito con decreto ministeriale 20 ottobre 1998 per «ingegnere direttore per gli uffici del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze in Campania e Calabria».

(4-17829)

COVIELLO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nelle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2000 (n. 488 del 23 dicembre 1999, articolo 54, comma 1) sono autorizzati stanziamenti nel triennio 2000-2002 per interventi sulla viabilità della Valle d'Agri;

che l'intesa istituzionale di programma per la Basilicata firmata il 5 gennaio 2000 reca consistenti interventi per il completamento della viabilità interregionale e regionale;

considerati la complessità e il numero delle progettazioni in atto o in previsione presso il compartimento ANAS della Basilicata e l'insufficiente disponibilità in organico di personale diplomato e di tecnici specia-

lizzati nel disegno e nel computo informatizzato dei lavori, nonché nell'assistenza sui lavori;

al fine di mettere in condizione il compartimento di affrontare con la dovuta tempestività gli impegni progettuali conseguenti, rendere al più presto cantierabili i lavori relativi alle nuove infrastrutture viarie previste e agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione nella regione Basilicata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di impegnare l'ANAS a reclutare e/o trasferire personale tecnico presso il compartimento ANAS della Basilicata o in alternativa ad utilizzare personale specializzato esterno con forme di contratto a tempo determinato per coprire le esigenze relative alle progettazioni delle infrastrutture programmate nella regione Basilicata.

(4-17830)

RONCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Atteso che nelle città di Foligno, Spoleto e nella zona dei comuni di Gualdo Tadino e Nocera Umbra in conseguenza degli eventi sismici del 1997 gli organici dei vigili del fuoco sono stati considerevolmente aumentati per far fronte prima all'emergenza e successivamente alla fase della ricostruzione che preventivamente richiede anche demolizioni complesse di edifici gravemente lesionati;

che a Foligno è stato progettato un complesso da adibire alla Protezione civile e che in una parte dovrebbe ospitare la nuova caserma dei vigili del fuoco;

che a Spoleto da tempo la caserma dei vigili deve essere trasferita in altro e più accogliente sito;

che a Nocera Umbra e Gualdo Tadino la soluzione è attesa da tempo;

che a Foligno e a Spoleto i locali che attualmente ospitano le caserme sono assolutamente inadeguati sia per gli spazi angusti sia anche per assoluta assenza di ogni impianto tecnologicamente a norma e che tale situazione ha determinato le giuste proteste non solo dei vigili del fuoco ma anche delle rispettive cittadinanze oltre che un inadeguato servizio dei vigili stessi,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo e in quali tempi le tre nuove caserme saranno messe a disposizione delle comunità.

(4-17831)

NOVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modifiche disciplina le provvidenze per l'editoria e che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha stabilito delle norme precise per evitare speculazioni e interpretazioni allargate della normativa;

che per accedere ai contributi le imprese editrici devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria una serie di atti e documenti,

si chiede di sapere;

se risulti pendente presso il Dipartimento una domanda di finanziamento della società editrice Esedra srl che edita il quotidiano «Il Giornale d'Italia»;

se la società in questione risulti in regola con tutti i requisiti di legge e in particolare con l'articolo 13 della legge n. 250 del 1990, ove recita «a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano»;

se risulti che presso la sede del quotidiano «Il Giornale d'Italia» in via Boezio 17 a Roma si realizzino altre iniziative editoriali che già da tempo ricevono ingenti finanziamenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

se risulti che la società editrice Esedra abbia contenziosi in corso nei confronti degli istituti di previdenza (INPGI e INPS) e che l'esposizione contabile assommi a parecchie centinaia di milioni;

se risulti che la società editrice Esedra abbia forti esposizioni nei confronti di alcuni istituti di credito (Banco di Roma);

se risulti che la società Esedra paghi regolarmente le spettanze e i relativi contributi al proprio personale giornalistico e poligrafico e se risultino in corso delle vertenze di lavoro e numerosi contenziosi ancora aperti;

se per potere accedere ai finanziamenti da parte della Presidenza del Consiglio siano state compiute in passato delle irregolarità dalla società menzionata.

(4-17832)

NOVI, LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nelle regioni meridionali si calcolano circa 190.000 sinistri indicati come connessi a reati perpetrati a danno delle imprese di assicurazione;

che i metodi praticati per la messa in opera delle truffe e delle frodi sono peraltro innumerevoli e altamente diversificati: si va dalla trasformazione di un danno non assicurato in un sinistro alla simulazione di un danno maggiore di quello effettivo, dai danni simulati senza che il sinistro sia mai avvenuto a quelli dolosi;

che nel tentativo di contenere tale fenomeno diverse sono state le iniziative da parte delle imprese assicuratrici e delle istituzioni, considerato:

che la creazione di una struttura di vigilanza posta a monte, con ramificazione su base territoriale (soprattutto nelle regioni meridionali), che abbia poteri di controllo e che agisca di concerto con le istituzioni lo-

cali (incluse le forze di polizia), può arginare un fenomeno dalle proporzioni sempre più vaste;

che l'uso di una tecnologia sempre più adeguata a contenere il fenomeno criminale, quale, ad esempio, l'uso di sistemi antirapina basati sulla localizzazione satellitare, per quanto riguarda la salvaguardia dei veicoli e dei rispettivi carichi, può contribuire alla difesa dei cittadini;

che è ipotizzabile una «compensazione forzata» di tutte le tariffe assicurative o la possibilità di prevedere polizze *standard* applicate a prescindere dalle zone e/o persone attualmente «discriminate», come avviene in altri settori che rivestono carattere di «pubblica utilità»;

che l'impegno sempre più professionale delle forze dell'ordine, soprattutto di quelle specializzate da sempre nelle frodi, può dare un contributo notevole alla limitazione di tali fatti criminali;

che le compagnie si stanno adoperando anche attraverso chiusure di agenzie e relative revoche per gli agenti professionisti;

che le istituzioni in sede locale sono intervenute con risultati ripresi, oltre che dalla stampa locale, anche da quella nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo abbiano già preso provvedimenti in materia o se intendano impegnarsi in futuro per cercare di arginare tale fenomeno seguendo le proposte suggerite.

(4-17833)

BATTAFFARANO, MIGNONE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che, come è noto, il decreto legislativo n. 256 del 1991 introdusse, in applicazione della direttiva CEE n. 86/457, l'obbligo del possesso di un attestato di formazione specifica in medicina generale per l'esercizio della predetta attività, fatti salvi i «diritti acquisiti», alcuni dei quali già individuati dal predetto decreto legislativo, altri individuati successivamente con ulteriori provvedimenti di legge, fino al decreto ministeriale del 15 dicembre 1994 che fissò, quale termine invalicabile per l'accesso, il possesso di abilitazione all'esercizio professionale alla data del 31 dicembre 1994;

che nelle diverse normative che integrarono ed ampliarono il numero dei titoli equipollenti non si tenne però conto in alcun modo della salvaguardia del diritto fondamentale, da parte di quanti si avviarono alla professione medica immatricolandosi antecedentemente all'8 agosto 1991 (data di emanazione del decreto legislativo n. 256 del 1991), a vedere riconosciuta la possibilità di accedere alla professione di medico di medicina generale avendo intrapreso l'*iter* formativo in un momento in cui null'altro titolo, se non la laurea e l'abilitazione, era richiesto dalle leggi dello Stato all'epoca vigenti;

che nei fatti, per quanto attiene alla medicina generale, è stato introdotto un criterio restrittivo *in itinere*, che le vigenti normative rendono del tutto insormontabile, precludendo concretamente ogni possibilità di esercizio professionale ai medici che, pur incolpevolmente, non rientrano nelle attuali previsioni di legge;

che è appena il caso di rammentare, peraltro, il costo sociale sopportato dall'intera comunità per la formazione di quei medici secondo regole antecedenti a quelle successivamente introdotte, e dunque la palese rinuncia da parte dello Stato alla redditività dell'investimento culturale operato;

che ancor più paradossale però appare la situazione denunciata se la si raccorda alle esigenze strutturali del Servizio sanitario nazionale nelle molteplici realtà regionali, tanto che è ormai prassi comune derogare alla previsione di utilizzare, per la copertura di incarichi temporanei di continuità assistenziale e di medicina dei servizi, la sola graduatoria regionale, come sarebbe d'obbligo secondo l'interpretazione letterale dell'accordo collettivo nazionale;

che il dato di fatto è che presso numerose AUSL il numero di medici inseriti in graduatoria regionale non è sufficiente a coprire il fabbisogno di operatori, per cui si ricorre al reclutamento di medici non in possesso dei prescritti requisiti formali, paradossalmente disattendendo, ove è la necessità ad imporlo, lo spirito della direttiva comunitaria e della legge ad essa collegata;

che, in buona sostanza, l'istanza di vedere riconosciuto un diritto che leggi successive hanno reso inesigibile trova riscontro nelle esigenze del servizio sanitario soltanto quando risulta comodo aggirare gli ostacoli normativi al fine di garantire il buon funzionamento dei propri servizi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario adottare provvedimenti atti ad estendere il diritto di esercizio delle attività di medicina generale, nel rispetto dei rapporti ottimali convenzionalmente stabiliti, a tutti i medici immatricolati al corso di laurea in medicina e chirurgia antecedentemente alla data di immatricolazione del decreto legislativo n. 256 del 1991, garantendo il loro inserimento nelle graduatorie regionali con titolo equipollente ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo.

(4-17834)

NOVI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nell'ambito delle deleghe contenute nella legge n. 144 del 17 maggio 1999 non è stata esercitata la delega relativa alla revisione della disciplina in materia di cumulo di prestazioni di reversibilità erogate dall'INPS e dall'INAIL;

che la rivalutazione annuale delle rendite viene prevista con decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno, anzichè dal 1° gennaio;

che la copertura del danno biologico, anche con i correttivi apportati in sede ministeriale alle prime ipotesi predisposte dall'INAIL, viene garantita attraverso una revisione complessiva del sistema, che presenta vari aspetti negativi (franchigia dall'1 al 5 per cento di invalidità, mancato riconoscimento delle quote integrative della rendita per la parte relativa al danno biologico) e suscita notevoli dubbi legati all'assenza delle tabelle che fissano i criteri per la valutazione e la liquidazione del danno, ele-

menti determinanti per giudicare l'impatto del provvedimento rispetto alla tutela attualmente prevista;

che nell'ambito di questa revisione complessiva del sistema non è stata presa in considerazione l'opportunità di migliorare alcune prestazioni – ad esempio l'assegno per assistenza personale continuativa sperequato rispetto a quello previsto per altre categorie – mentre, con il decreto in questione e con la legge finanziaria, sono state introdotte rilevanti riduzioni dei premi in favore delle aziende,

si chiede di sapere se e quando il Ministro in indirizzo intenda sanare la situazione negativa venutasi a creare con il mancato esercizio delle deleghe di cui all'articolo 55 della legge n. 144 del 1999.

(4-17835)

MANIERI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che al comune di Galatone (Lecce) è giunta la richiesta di costruzione di un inceneritore per la produzione di energia elettrica, alimentato a CDR (combustibile derivato dai rifiuti);

che per il funzionamento del suddetto inceneritore occorrono circa 62.000 tonnellate l'anno di rifiuti, in particolare plastiche, gomme e resine;

che ciò comporterà tra l'altro l'utilizzo di ulteriori materie prime quali soda, latte di calcio, acqua industriale, ammoniaca e una notevole quantità di aria, 29.000 chilogrammi l'ora;

che tali operazioni producono notevoli quantità di fumi che contengono tra l'altro ossido d'azoto, ossido di carbonio, ceneri e scorie, con conseguenze catastrofiche per le popolazioni locali;

considerato:

che il progetto non risponde ai criteri essenziali di sicurezza, poiché l'impianto si troverebbe a meno di 2 chilometri di distanza da importanti centri abitati quali Nardò, Galatone e Collemeto-Galatina;

che nel raggio di ricaduta delle ceneri vi è un complesso di comuni ad alta densità abitativa;

che la zona industriale nella quale dovrebbe essere ubicato l'inceneritore è fitta di piccole e medie imprese a prevalente vocazione agro-alimentare;

che il progetto non risulta provvisto di valutazione di impatto ambientale e che nessuna informazione pubblica è stata data, alimentando così un legittimo forte allarme sociale;

che tale intervento non rientra in alcuna programmazione regionale e provinciale,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti il Ministro dell'ambiente intenda adottare per evitare che la zona interessata venga inquinata irreparabilmente, a tutela della salute delle popolazioni coinvolte.

(4-17836)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03357, del senatore Pastore, sul criterio dello «spoil system» per le nomine dirigenziali;

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-03356, del senatore De Carolis, sullo svolgimento dei turni di guardia ai monumenti;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-03355, del senatore Lo Curzio, sul settore chimico-industriale in provincia di Siracusa;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-03354, del senatore Monteleone, sull'opzione per l'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei medici ospedalieri;

3-03359, del senatore Valletta, sui concorsi riservati al personale dei Sert.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-17108, del senatore Florino.

